



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

La riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria

D.L. 18/2016 - A.S. 2298

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Marzo 2016



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

Tel. 06 6706 2451 - studi1@senato.it

DOSSIER N. 287/2

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 - SBilancioCU@senato.it - [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)

ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE N. 46/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento finanze

Tel. 06 6760 9496 - st_finanze@camera.it - [@CD_finanze](https://twitter.com/CD_finanze)

PROGETTI DI LEGGE N. 402/2

UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Tel. 06-6760-2145 - cdrue@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa.....	1
Articolo 1, commi 1-4 (<i>Modifiche agli artt. 33, 34, 35 e 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>).....	2
Articolo 1, comma 5 (<i>Inserimento degli artt. 37-bis e 37-ter al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>).....	5
Articolo 1, comma 6 (<i>Modifiche all'art. 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>)	10
Articolo 1, comma 7 (<i>Modifiche all'art. 150-ter al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>)	13
Articolo 2 (<i>Disposizioni attuative</i>).....	18
Articolo 2-bis (<i>Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo</i>)	22
Articolo 3 (<i>Ambito di applicazione</i>).....	23
Articolo 4 (<i>Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione</i>)	28
Articolo 5 (<i>Rating</i>)	30
Articolo 6 (<i>Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine</i>).....	33
Articolo 7 (<i>Ordine di priorità dei pagamenti</i>)	34
Articolo 8 (<i>Garanzia dello Stato</i>)	36
Articolo 9 (<i>Corrispettivo della garanzia dello Stato</i>)	37
Articolo 10 (<i>Ammissione alla garanzia</i>)	40
Articolo 11 (<i>Escussione della garanzia</i>).....	41
Articolo 12 (<i>Risorse finanziarie</i>)	43
Articolo 13 (<i>Norme di attuazione</i>)	44
Articolo 13-bis (<i>Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate</i>)	45
Articolo 14 (<i>Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi</i>).....	47
Articolo 15 (<i>Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte</i>)	54
Articolo 16 (<i>Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie</i>)	57
Articolo 17 (<i>Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese</i>)	60
Articolo 17-bis (<i>Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi</i>)	68

Articolo 17-ter (<i>Assegni bancari</i>)	72
Articolo 17-quater (<i>Conto corrente di Tesoreria relativo alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti</i>)	73
Articolo 17-quinquies (<i>Strumenti bancari di pagamento</i>)	76

Premessa

Il presente dossier analizza il ddl di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante "Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio", nel testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 2298).

Articolo 1, commi 1-4
*(Modifiche agli artt. 33, 34, 35 e 36 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

L'**articolo 1**, ai **commi 1-4**, reca modifiche agli articoli da 33 a 36 del **Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia** (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – TUB) prevedendo che **l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) è consentito solo alle BCC appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo**, parallelamente vengono **innalzati i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro)** in una BCC. Si stabilisce, inoltre, che **la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo può continuare l'attività bancaria solo a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in S.p.A.**

A tal fine, **l'articolo 1, comma 1, lettera a)** aggiunge i commi *1-bis* e *1-ter* all'articolo 33 del TUB.

L'articolo 33 TUB, inserito nella sezione II del Capo V (banche cooperative), reca norme generali in materia di banche di credito cooperativo stabilendo che queste sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (Scarl), la loro denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo", i competenti organi sociali sono gli unici soggetti titolati a nominare i membri degli organi di amministrazione e controllo e che il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 e 500 euro.

Il nuovo **comma 1-bis** stabilisce che **l'adesione a un gruppo bancario cooperativo sia condizione per il rilascio dell'autorizzazione** all'esercizio dell'attività bancaria in forma di **banca di credito cooperativo**.

Il nuovo **comma 1-ter** prevede che **l'iscrizione nell'albo delle società cooperative** di cui al comma 2 dell'art. 2512 del codice civile, sulle cooperative a mutualità prevalente, può avvenire **solo previo ottenimento dell'autorizzazione** di cui al comma precedente.

Le **società cooperative a mutualità prevalente**, in ragione del tipo di scambio mutualistico, sono quelle società che: svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di prodotti da parte dei soci. Tali società sono tenute a depositare annualmente i propri bilanci presso l'albo in cui sono iscritte.

La **lettera b)** sostituisce il comma 3 dell'art. 33, mantenendo **in capo all'assemblea dei soci di ciascuna BCC il potere di nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo**, ma innovando tale previsione con l'introduzione di **specifiche eccezioni** disciplinate dagli **articoli 150-ter e 37-bis, comma 3**, rispettivamente, con riferimento ai casi di sottoscrizione di azioni di finanziamento o di esercizio, e ai casi in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo in virtù del contratto di coesione.

Il **comma 2** reca modifiche all'**articolo 34 del TUB** in materia di **soci** con l'obiettivo di rafforzare il patrimonio e il legame con i soci di ogni istituto.

In particolare, la **lettera a)**, interviene sul comma 1, innalzando il **numero minimo dei soci** da 200 a **500**.

La **lettera b)** innalza il valore nominale della **partecipazione** detenibile da ciascun socio dagli attuali 50.000 euro (comma 4, art. 34) a **100.000 euro**.

La **lettera c)** aggiunge il **comma 4-bis** all'articolo 34, prevedendo che lo statuto possa **subordinare l'ammissione** del socio alla sottoscrizione o all'acquisto di un **numero minimo di azioni**.

Il **comma 3** integra il contenuto del comma 2 dell'**articolo 35** stabilendo che lo **statuto della BCC** includa anche l'indicazione dei **poteri attribuiti alla Capogruppo**.

Il comma 2 disciplina il contenuto degli statuti specificando che essi contengono le norme, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia, relative a: le attività, le operazioni di impiego e di raccolta e la competenza territoriale, e per effetto della modifica appena citata, *i poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis in materia di Gruppo Bancario Cooperativo*.

Il **comma 4, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, interviene sull'**articolo 36** del TUB, originariamente relativo alle sole fusioni, allargandone il perimetro normativo alle **trasformazioni**.

La **lettera a)** modifica la rubrica aggiungendo le **trasformazioni**.

La **lettera b)** **elimina** la possibilità di autorizzare **fusioni tra banche di credito cooperativo e banche popolari**, ferma restando la possibilità di autorizzare fusioni con banche costituite in forma di società per azioni.

La lettera c), modificata nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, aggiunge il comma 1-bis, il quale stabilisce che la BCC, ove receda o sia esclusa da un gruppo bancario cooperativo, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni.

Tale delibera è adottata previa autorizzazione della Banca d'Italia, avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, ed entro il termine stabilito con le disposizioni di attuazione della disciplina in esame (emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7 del TUB, introdotto dal presente provvedimento e modificato dalla Camera dei deputati; *cf.* la scheda di lettura del comma 5 dell'articolo 1).

In assenza di tali condizioni, la BCC delibera la propria liquidazione.

La **lettera d)** sostituisce il **comma 3**, stabilendo che ai casi in esame si applica, oltre ai commi da 2 a 4 dell'articolo 57 del TUB, **il comma 2 dell'articolo 56**, che condiziona l'iscrizione nel registro delle imprese all'accertamento da parte della Banca d'Italia che le modifiche degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.

Si ricorda che **commi da 2 a 4 dell'articolo 57**, in materia di fusioni e scissioni, prevedono che:

- l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e dell'eventuale deliberazione assembleare che ne abbia modificato il contenuto, deve essere corredata dell'autorizzazione di Banca d'Italia;
- il termine per l'attuazione della fusione è ridotto da 60 a 15 giorni;
- i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo in capo alle banche oggetto delle operazioni di fusione o scissione conservano la loro validità e il loro grado, in favore della banca incorporante o della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

Articolo 1, comma 5
(Inserimento degli artt. 37-bis e 37-ter al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

Il comma 5, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, introduce l'articolo 37-bis che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo e l'articolo 37-ter che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.

Il nuovo **articolo 37-bis** disciplina, tra l'altro, la composizione del gruppo bancario cooperativo (comma 1), il contenuto dello statuto (comma 2) e del contratto di coesione (comma 3), il sistema delle garanzie (comma 4), il regime di autorizzazione da parte di Banca d'Italia (comma 5), il contenuto del decreto del MEF in materia di garanzia, requisiti minimi e numero minimo di BCC appartenenti a un gruppo (comma 7), nonché le competenze della Banca d'Italia (**nuovo comma 7-bis**).

In particolare, con riferimento alla **composizione del gruppo**, il **comma 1** prevede che esso sia composto da:

- la società per azioni **capogruppo** autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, alla quale sono attribuiti contrattualmente poteri di direzione e coordinamento del gruppo sulla base del contratto di coesione (cfr. comma 3 seguente), il cui capitale sociale è detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al gruppo e il cui **patrimonio netto è di almeno 1 miliardo di euro**;
- le **BCC** che aderiscono al contratto di coesione e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
- le **società** bancarie, finanziarie e strumentali **controllate** dalla capogruppo secondo le definizioni dell'art. 59 del TUB;
- per effetto delle **modifiche** apportate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati (**nuova lettera c-bis**), anche gli **eventuali sottogruppi territoriali**, facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo, e composti dalle altre società (BCC e le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo).

Questi soggetti sono controllati direttamente o indirettamente dalla capogruppo, in virtù di un pregresso (alla costituzione del Gruppo) o di un acquisito possesso azionario ovvero per il tramite dello stesso contratto di coesione, posto a fondamento del Gruppo.

In particolare, **il comma 1-bis dell'articolo 37-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, consente alle **banche di credito cooperativo** aventi sede legale nelle **province autonome di Trento e Bolzano** di costituire **autonomi gruppi bancari cooperativi** composti solo da **banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma**, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia.

Il **comma 2** rimette allo **statuto della capogruppo** l'obbligo di stabilire un limite al **numero massimo di azioni con diritto di voto** detenibile direttamente o indirettamente da ciascun socio, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 TUB (considerando quindi le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona). Tale disposizione dovrebbe assicurare un adeguato frazionamento del capitale sociale della capogruppo.

In materia di **contratto di coesione**, il **comma 3** prevede che questo disciplini la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo, indicando i poteri ad essa attribuiti. Con riferimento a questi ultimi (lett. b) del comma) si stabilisce che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, essi contemplino l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento.

L'intensità del controllo è funzione sia della rischiosità oggettivamente misurata della singola BCC sia della necessità di assicurare il raggiungimento dei requisiti e/o dei benefici prudenziali cui il gruppo è soggetto sia della necessità di rispettare la normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni in materia bancaria, finanziaria e contabile (consolidamento contabile del gruppo).

Con riferimento ai **poteri attribuiti dal contratto**, questo prevede - tra l'altro - i poteri della capogruppo nei confronti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri.

In particolare, ferma restando la **facoltà della capogruppo di nominare, opporsi alla nomina** o revocare uno o più componenti, **fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società** aderenti al gruppo, per effetto delle **modifiche apportate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, tale facoltà non è più prevista in casi **eccezionali**, ma diventa una **ordinaria facoltà della**

capogruppo. Resta fermo che l'esercizio di tale potere deve comunque **essere motivato.**

Il contratto deve specificare: le ipotesi di esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e, in relazione alla gravità della violazione, le altre misure sanzionatorie previste; con riferimento all'attività comune, i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei benefici connessi a tale attività;

Per effetto delle **modifiche apportate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati** viene esplicitamente ammessa la possibilità di **recedere dal contratto (in precedenza vietata dal comma 3).**

Il contratto, dunque, oltre a prevedere i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori ispirati al principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente, stabilisce anche in ordine al **recesso dal contratto medesimo (comma 3, lettera d)** dell'articolo 37-*bis*).

Il sistema delle garanzie disciplinato dal **comma 4** prevede l'obbligo di stabilire contrattualmente la **garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti**, applicando così regole prudenziali europee, migliorando la competitività del gruppo e rafforzandone la situazione patrimoniale.

Il **comma 5** stabilisce che la **Banca d'Italia autorizza l'adesione, il rigetto delle richieste di adesione e l'esclusione di una banca di credito cooperativo.** In coerenza con la possibilità, introdotta **nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, per le BCC di recedere dal contratto di coesione, il comma 5 è stato modificato aggiungendo anche il **recesso** alle ipotesi sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

In coerenza con le **modifiche apportate al comma 1 nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati** concernenti la composizione del gruppo, il **comma 6** chiarisce che non si applicano alcune disposizioni del codice civile, che limitano l'acquisto di partecipazioni incrociate (artt. 2359-*bis*, concernente l'acquisto di azioni o quote da parte di società controllate; 2359-*ter*, sull'alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante; 2359-*quater* sui casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante; 2359-*quinquies* su sottoscrizione di azioni o quote della società controllante) alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo, così come **delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali.**

Nella formulazione originale, si prevedeva che tali limitazioni non operassero relativamente ai rapporti di partecipazione tra le società capogruppo e le BCC aderenti.

I **commi 7 e 7-bis**, rispettivamente **modificato e introdotto** nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, recano il riparto delle competenze, tra **Ministro dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia**, in ordine **all'emanazione delle norme di attuazione della disciplina in esame**.

Nella formulazione originaria del comma 7 era attribuito al MEF, sentita la Banca d'Italia, il potere di dettare con proprio decreto disposizioni di attuazione riguardanti le caratteristiche della garanzia prevista dal contratto di coesione, i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo, il numero minimo di BCC appartenenti a un gruppo.

Con le **modifiche apportate durante l'esame da parte della Camera dei deputati**, si è chiarito (novellato **comma 7**) che **spetta al Ministro dell'economia e delle finanze**, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, il compito di **stabilire con proprio decreto**, sentita la Banca d'Italia:

a) il **numero minimo di banche** di credito cooperativo di **un gruppo** bancario cooperativo;

b) una **soglia di partecipazione delle banche** di credito cooperativo al capitale della società capogruppo **diversa dalla maggioranza**, ossia la soglia indicata al comma 1, lettera *a*), tenuto conto delle esigenze di **stabilità** del gruppo;

c) le **modalità e i criteri** per assicurare il **riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo** aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Ai sensi dell'introdotta **comma 7-bis** spetta alla **Banca d'Italia**, al fine di assicurare la **sana e prudente gestione**, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, il compito di dettare **disposizioni relative a**:

a) i **requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo**;

b) il **contenuto minimo del contratto di coesione**, le caratteristiche della garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;

c) i **requisiti specifici**, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi costituiti nelle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del comma 1-*bis*.

Il **comma 8** dell'art. 37-*bis* stabilisce che **al gruppo si applicano le disposizioni del TUB in materia di vigilanza su base consolidata** che disciplinano in particolare la vigilanza informativa (art. 66), la vigilanza regolamentare (art. 67), i poteri di intervento della Banca d'Italia tra cui la facoltà di disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo (art. 67-*ter*, recentemente introdotto dal D.Lgs. 72/2015 in materia di accesso alle attività e vigilanza enti creditizi); la vigilanza ispettiva (art. 68); collaborazione tra autorità e obblighi informativi (art. 69).

Il nuovo **articolo 37-*ter*** disciplina il **procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo**.

Il **comma 1** stabilisce che la possibilità di **assumere il ruolo di capogruppo** (*ex art. 37-*bis*, c. 1, lett. a)*) è condizionata alla trasmissione alla Banca d'Italia dello schema di contratto di coesione come disciplinato dall'art. 37-*bis* e l'elenco delle BCC e delle altre società che intendono aderire al gruppo.

Il **comma 2**, in materia di **controllo preventivo da parte della Banca d'Italia**, prevede che questa accerti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione del gruppo, l'adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo, l'idoneità del contratto a consentirne la sana e prudente gestione.

Il **comma 3** prevede che, superato positivamente il controllo di cui al comma precedente, le **BCC che stipulano il contratto di coesione con la capogruppo** debbano modificare i propri statuti approvandoli in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca ovvero in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea (*ex art. 31, c. 1*, e dunque secondo i vincoli posti in materia di trasformazioni e fusioni alle banche popolari).

Il **comma 4** dell'art. 37-*ter* impone la **trasmissione alla Banca d'Italia del contratto definitivo**; quest'ultima provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi bancari previsto dall'articolo 64 del TUB; successivamente si può provvedere all'iscrizione nella sezione del registro delle imprese dedicata ai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (*ex art. 2497-*bis*, comma 2 del codice civile*).

Articolo 1, comma 6
(Modifiche all'art. 150-bis del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385)

Il **comma 6**, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, interviene sull'**articolo 150-bis** del TUB, recante disposizioni in tema di **banche cooperative**: in primo luogo si amplia il novero delle disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle BCC, **consentendo** alle stesse di **emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori**.

Per effetto delle modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati, la disciplina della cd. *wayout* è stata trasfusa (con numerose novelle) all'articolo 2, commi da *3-bis* a *3-quater*, alla cui scheda si rinvia.

In particolare, si prevede che si applichino alle banche di credito cooperativo i seguenti articoli del codice civile, finora espressamente esclusi:

- 2346, sesto comma (emissione delle azioni);
- 2526 (soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito);
- 2542 primo comma (consiglio di amministrazione).

Gli articoli 2543, terzo comma e 2544, secondo comma, primo periodo e terzo comma non compaiono più nell'elenco di esclusioni dell'articolo 150-bis ma la loro applicazione è tuttavia esclusa dal nuovo articolo 150-ter, comma 4-ter.

L'articolo 2346, sesto comma prevede che resti salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Quindi la modifica recata dal decreto-legge consente alle banche di credito cooperativo di emettere anche strumenti finanziari partecipativi.

L'articolo 2526 facoltizza l'atto costitutivo a prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di

strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati

L'articolo 2542 primo comma, attribuisce all'assemblea la nomina degli amministratori, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

Viene inoltre innovato il **comma 5 dell'articolo 150-bis del TUB**: nei casi di fusione e trasformazione di banche cooperative, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici stabiliti dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001 (L. 388/2000).

Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, è stata **espunta** dall'articolo 1 in esame (comma 6, lettera *b*), ultimi due periodi) la norma **sulla cd. wayout**, che escludeva i suddetti effetti devolutivi nel caso in cui la banca di credito cooperativo coinvolta nelle operazioni avesse un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tale ipotesi, si prevedeva che le riserve fossero affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.

La disciplina è stata **trasfusa nei commi da 3-bis a 3-quater dell'articolo 2**, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Con le modifiche apportate, in sintesi, si consente alla BCC (o a più banche insieme) di evitare l'effetto devolutivo presentando alla Banca d'Italia un'istanza per **conferire l'azienda ad una S.p.A. esercente attività bancaria**. Rispetto alla formulazione originaria, viene fissata una specifica data alla quale commisurare il patrimonio netto, ai fini dell'applicazione della disciplina in esame. Resta fermo comunque l'obbligo di devolvere una somma allo Stato, che non è più pari al venti per cento delle riserve, ma al **venti per cento del patrimonio netto**. La cooperativa conferente modifica la propria struttura al fine di escludere l'esercizio di attività bancaria. Sono previste, in dettaglio, le conseguenze per la mancata ottemperanza alle norme così introdotte.

Si ricorda che l'articolo 17 della legge 388/2000 reca una norma di interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi.

In particolare, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Requisiti mutualistici), all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601 (Condizioni di applicabilità delle agevolazioni), e all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (obbligo di devoluzione), si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse **l'obbligo di devolvere il patrimonio** effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi **nei casi di fusione e di trasformazione**, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.

L'articolo 150-*bis*, comma 5, del TUB previgente prevedeva in tutti i casi di fusione tra banche cooperative (articolo 36 TUB) l'applicazione di disposizioni del codice civile che prevedono analoghi obblighi di devoluzione a fondi mutualistici. Infatti l'articolo 2545-*undecies*, primo e secondo comma del codice civile prevede che con la deliberazione di trasformazione si devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

Articolo 1, comma 7
(Modifiche all'art. 150-ter al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385)

Il **comma 7** modifica l'**articolo 150-ter del TUB**, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo, **per consentire alle BCC di emettere azioni di finanziamento** anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. Si introduce inoltre la **possibilità che lo statuto moduli i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitario**.

Prima del comma 1 è aggiunto un **comma 01** che consente alle banche di credito cooperativo l'emissione di azioni (previste dall'art.2526 c.c.) nei casi e modi previsti dall'articolo 150-ter. Si tratta pertanto di una modifica di coordinamento priva di portata innovativa.

Al **comma 1 dell'articolo 150-ter** sono apportate modifiche di coordinamento. In particolare, è soppresso il riferimento normativo errato all'articolo 70, comma 1, lettera *b*) del TUB (il comma citato non reca infatti più alcuna lettera *b*) dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 di attuazione della direttiva 2014/59/UE sul risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento) e si elimina il riferimento alla deroga al comma 1 dell'articolo 150-bis visto che esso non prevede più l'esclusione dell'articolo 2526 c.c.

Pertanto, come già previsto, rimane fermo che l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 c.c. è consentita solo previa modifica dello statuto sociale e solo in caso di inadeguatezza patrimoniale ovvero di sottoposizione ad amministrazione straordinaria.

Al **comma 2 dell'articolo 150-ter** si mantiene ferma la necessità di autorizzazione all'emissione delle azioni da parte della Banca d'Italia e si modifica la platea dei soggetti che possono sottoscrivere le azioni prevedendo che siano sottoscrivibili da:

- la capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente (comma 4-bis);
- i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo;
- i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (soggetti previsti anche dalla disciplina previgente) in deroga all'obbligo di appartenenza al territorio di competenza della banca e al limite di

cinquantamila euro di valore nominale di azioni per ogni socio (articolo 34, commi 2 e 4 TUB). Per obbligo di appartenenza al territorio si intende il possesso di uno dei seguenti requisiti: residenza, sede o attività continuativa nel territorio di competenza della banca.

Le azioni non sono invece più sottoscrivibili dal Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo e dal Fondo di garanzia istituzionale.

I Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante nuove norme in materia di società cooperative. L'articolo 11 facoltizza le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale a costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo ai sensi dell'articolo 96 del TUB ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dalle banche aderenti.

Il Fondo di garanzia istituzionale è definito dal regolamento UE n.575/2013 come un fondo istituito da una controparte centrale conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizzato conformemente all'articolo 45 di tale regolamento.

Secondo l'articolo 42 citato (Fondo di garanzia in caso di inadempimento), al fine di limitare ulteriormente le proprie esposizioni nei confronti dei propri partecipanti diretti, le controparti centrali costituiscono un fondo di garanzia prefinanziato in caso di inadempimento per coprire le perdite superiori alle perdite coperte dai requisiti in materia di margini stabiliti dall'articolo 41, derivanti dall'inadempimento di uno o più partecipanti diretti, ivi compresa l'apertura di una procedura di insolvenza. Le controparti centrali fissano un importo minimo al di sotto del quale il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento non deve scendere in alcun caso.

Al comma 3 dell'articolo 150-ter viene estesa l'ampiezza delle deroghe già previste per i soci finanziatori aggiungendosi la deroga all'obbligo di assegnare a ogni socio un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute (articolo 34, comma 3 TUB).

Rimane ferma la deroga già prevista ai limiti previsti (articolo 2526, secondo comma, terzo periodo) per i possessori di strumenti finanziari che pertanto possono vedersi attribuito anche più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Viene infine apportata una modifica di coordinamento sostituendo i termini "consiglio di amministrazione" con "organo amministrativo" e "collegio sindacale" con "organo che svolge la funzione di controllo".

Il **comma 4 dell'articolo 150-ter** viene modificato ammettendo che i sottoscrittori delle azioni di finanziamento possano chiedere il rimborso anche del sovrapprezzo delle azioni ove versato. Rimane ferma la restante disciplina.

Il comma 4 citato prevede che i sottoscrittori delle azioni di finanziamento possano chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e che il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, deliberi sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettiva della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. Anche in questo caso è apportata una modifica di coordinamento sostituendo i termini "consiglio di amministrazione" con "organo amministrativo" e "collegio sindacale" con "organo che svolge la funzione di controllo". Secondo la relazione illustrativa si chiarisce che il sottoscrittore può chiedere il rimborso, oltre che del valore nominale delle azioni, anche dell'eventuale sovrapprezzo versato (ferma restando la discrezionalità degli organi della banca nel deliberare su tale richiesta, che quindi non configura un diritto al rimborso).

Sono aggiunti in fine dell'**articolo 150-ter** i commi *4-bis* e *4-ter* (lettera *f*) del comma 7, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati).

Il nuovo **comma 4-bis** prevede che le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresì dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente.

Per effetto delle modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati si chiarisce che **tali azioni possono essere sottoscritte dalla capogruppo in deroga al vincolo di territorialità e ai limiti di partecipazione** stabiliti per i soci ordinari, rispettivamente, dall'articolo 34, commi 2 e 4 del Testo Unico Bancario.

Ai sensi del richiamato articolo 34, comma 2, ordinariamente per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa; inoltre nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro, limite così innalzato dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*) del provvedimento in esame.

In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1 (inadeguatezza patrimoniale e amministrazione straordinaria), si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale

attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.

Secondo la relazione illustrativa, si apporta "un piccolo adattamento al comma *4-bis* dovuto all'esigenza di tenere conto della situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica, non solo della singola banca di credito cooperativo, ma anche del gruppo nel suo complesso." Inoltre, "il nuovo comma *4-bis* consente alle BCC di emettere azioni di finanziamento (pienamente computabili nel patrimonio di migliore qualità), e alla capogruppo del gruppo bancario di sottoscrivere tali azioni quando emesse dalle BCC aderenti al proprio gruppo, anche fuori dei casi della sottoposizione all'amministrazione straordinaria o di insufficienza patrimoniale."

Il nuovo **comma 4-ter** vieta la cessione delle azioni di cui al presente articolo con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.

L'applicazione degli articoli 2543, terzo comma e 2544, secondo comma, primo periodo e terzo comma era già esclusa dalla versione previgente dell'articolo 150-*bis*, primo comma.

L'articolo 2542, secondo e terzo comma, secondo periodo prevedono rispettivamente che:

- la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;
- ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

L'articolo 2543, terzo comma, attribuisce ai possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione il diritto di eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

L'articolo 2544 interviene sulla materia dei sistemi di amministrazione. Il secondo comma, primo periodo prevede che la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione con un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza (di cui all'articolo 2409-*octies*), i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. Il terzo comma prevede che se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno (di cui all'articolo 2409-*sexiesdecies*) agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

Pertanto con il nuovo comma *4-ter* **la maggioranza** degli amministratori può anche **non essere formata da soci cooperatori** o da persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche; inoltre, ai **possessori di strumenti finanziari** può anche essere attribuito il diritto di **eleggere più di un terzo** degli amministratori.

Secondo la relazione illustrativa, la limitazione (art. 150-*ter*, comma 4-*ter*) alla circolazione di tali azioni è funzione della necessità di evitare l'assoggettamento delle BCC alla normativa sugli emittenti di strumenti diffusi.

Articolo 2 **(Disposizioni attuative)**

L'**articolo 2** disciplina la fase di **prima applicazione** delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 1 prevedendo un termine di **18 mesi dall'entrata in vigore delle norme attuative** del Ministro dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia (di cui all'art. 37-*bis*, commi 7 e 7-*bis*) per l'**invio** da parte della potenziale **banca capogruppo** alla Banca d'Italia **della documentazione prevista** e un termine per la **stipula del contratto di coesione di 90 giorni** dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti. Si prevede inoltre una **clausola di *opting-in***, in virtù della quale, **entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo Gruppo bancario cooperativo, una BCC può chiedere di aderire al gruppo costituito.**

Il **comma 1**, primo periodo, prevede che in fase di prima applicazione degli articoli 37-*bis* e 37-*ter*, la **banca che intende assumere il ruolo di capogruppo** debba **sottoporre** alla **Banca d'Italia** la **documentazione** di cui al comma 1 dell'art. 37-*bis* **entro 18 mesi dall'entrata in vigore** delle disposizioni attuative, emanate del Ministro dell'economia e delle finanze o dalla Banca d'Italia, ai sensi dei **commi 7 e 7-*bis*** (modifica di coordinamento apportata dalla Camera dei deputati) **dell'art. 37-*bis*.**

Il secondo periodo stabilisce che, la **stipula del contratto di coesione** dovrà intervenire **entro 90 giorni dall'accertamento** preventivo della **Banca d'Italia** (*ex art. 37-*ter*, c. 2*) e che, in questa fase, i soci delle BCC che non abbiano concorso alla deliberazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adesione al gruppo non possono avvalersi del diritto di recesso previsto dall'art. 2437, co. 1, lett. *a*) e *g*) del codice civile rispettivamente aventi ad oggetto la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società e le modificazioni concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Tale disposizione dovrebbe risolvere possibili incertezze circa la spettanza o meno del diritto di recesso per effetto delle modifiche statutarie concernenti le azioni di finanziamento previste dal comma 4-*bis* dell'art. 150-*ter*. Così come è esclusa l'applicazione della lett. *e*), comma 1, dell'articolo 2497-*quater* del codice civile in tema di diritto di recesso dei soci di società soggetta a direzione e coordinamento.

Il **comma 2** disciplina una **clausola di *opting-in***, in virtù della quale **entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese** (*ex art. 37-*ter*, c. 4*) **una BCC può chiedere di aderire a un gruppo costituito**, *ex art. 37-*bis**, alle **condizioni previste per gli aderenti originari**. In tale caso,

l'organo amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione, in mancanza della quale vale un principio di silenzio-assenso. **I casi di diniego** devono essere motivati, la deliberazione viene comunicata alla richiedente e alla Banca d'Italia. **Non è ammessa** invece la **facoltà di diniego** dell'adesione, qualora la **BCC richiedente abbia già fatto parte di un accordo di responsabilità contrattuale** che tuteli tutte le parti aderenti e garantisca la loro liquidità e solvibilità.

Il **comma 3** stabilisce che le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore delle citate norme attuative di cui all'art. 37-*bis*, commi 7 e 7-*bis* che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'art. 36 (trasformazione in S.p.A.), o deliberano la propria liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Viene fatto salvo quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'art. 150-*bis* che, si ricorda, prevede l'estensione degli obblighi di devoluzione ai fondi mutualistici alle fattispecie delle trasformazioni, cessioni in blocco e scissioni, salvo il caso di banca di credito cooperativo con un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro.

Nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati sono **stati introdotti i commi da comma 3-*bis* a 3-*quater***, recanti la **disciplina della cd. *wayout***, ovvero la possibilità di escludere l'effetto devolutivo del patrimonio **ai fondi mutualistici** (disposto dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001, legge n. 388 del 2000) nel caso di operazioni straordinarie relative a BCC da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni (fusione e trasformazione cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione). L'effetto devolutivo è tenuto fermo dall'articolo 150-*bis* del Testo Unico Bancario, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*), primo periodo del provvedimento in esame (cfr. relativa scheda di lettura).

La disciplina della *wayout* era originariamente contenuta all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), ultimi due periodi del provvedimento in esame, espunti per effetto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Nella formulazione originaria della norma, si escludevano i predetti effetti di devoluzione ove la banca di credito cooperativo coinvolta nelle predette operazioni straordinarie avesse un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, la norma prevedeva che le riserve fossero affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.

Con **le modifiche in esame**, in sintesi, si consente alla BCC (o a più BCC insieme) di evitare l'effetto devolutivo presentando alla Banca d'Italia

un'istanza per **conferire l'azienda ad una S.p.A. esercente attività bancaria**. Rispetto alla formulazione originaria, viene fissata una specifica data alla quale commisurare il patrimonio netto, ai fini dell'applicazione della disciplina in esame. Resta fermo comunque l'obbligo di devolvere una somma allo Stato, che non è più pari al venti per cento delle riserve, ma al **venti per cento del patrimonio netto**. La cooperativa conferente modifica la propria struttura al fine di escludere l'esercizio di attività bancaria. Sono previste le conseguenze per la mancata ottemperanza alle norme così introdotte.

Più in dettaglio, in deroga all'articolo 150-bis del TUB, ai sensi del comma 3-bis non si produce l'effetto devolutivo per le banche di credito cooperativo coinvolte in operazioni straordinarie che, entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, **presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria**, anche di nuova costituzione.

Condizione per la presentazione dell'istanza è che la banca o le banche richiedenti possiedano, alla **data del 31 dicembre 2015**, un **patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro**, come risultante dal **bilancio riferito a tale data**, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

Ai sensi del **comma 3-ter**, all'atto del conferimento la banca conferente **versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015**, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

Infine, il **comma 3-quater** dispone che a seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, **modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria**.

Essa si obbliga a **mantenere le clausole mutualistiche** previste dal codice civile, nonché ad **assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la S.p.A. conferitaria**, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza.

Ai sensi dell'articolo 2514 c.c., richiamato dalle norme in esame, le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Inoltre si esclude che i soci possano recedere per modifica della clausola dell'oggetto sociale che consente un cambiamento significativo dell'attività della società (ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera *a*), del codice civile).

Ove non siano osservati gli obblighi così introdotti, il **patrimonio della conferente** o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è **devoluto** ai fondi mutualistici, ai sensi delle norme di legge (articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Ove **non si ottengano le autorizzazioni richieste per il conferimento entro 18 mesi dall'entrata in vigore** delle disposizioni attuative, emanate del Ministro dell'economia e delle finanze o dalla Banca d'Italia, ai sensi dei **commi 7 e 7-bis**, la banca di credito cooperativo può chiedere **l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito** entro i successivi novanta giorni.

In caso di **diniego dell'adesione**, si applica il già illustrato comma 3: le BCC devono dunque trasformarsi in S.p.A. o deliberare la propria liquidazione.

Il **comma 4** prevede che, nei casi di inosservanza di quanto previsto dal precedente comma 3, la Banca d'Italia debba assumere le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

Infine, il **comma 5** stabilisce che entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore dello stesso debbano provvedere ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 34 del TUB, ovvero a portare a 500 il numero minimo dei soci.

Si ricorda che il secondo periodo del comma 1 in esame prevede che qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

Articolo 2-bis
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

L'**articolo 2-bis**, introdotto da parte della Camera dei deputati, reca norme **transitorie operanti** durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi: si consente alle BCC di aderire temporaneamente ad un Fondo, promosso dall'associazione di categoria, che in sostanza coadiuvi il processo di adeguamento alle riforme introdotte col provvedimento in esame.

Il **comma 1** dispone che in tale fase, l'obbligo di aderire a un gruppo bancario cooperativo per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di BCC (articolo 33, comma 1-*bis*, del TUB, come modificato dall'articolo 1, comma 1 del decreto in esame) è **assolto**, anche al fine di non doversi trasformare in S.p.A. o deliberare la liquidazione (ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del provvedimento in esame), fino alla **data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo**, dall'adesione della stessa ad un **Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo**, promosso dall'Associazione Nazionale del Credito Cooperativo, mediante **strumento di natura privatistica**.

Ai sensi del **comma 2** il Fondo opera in **piena autonomia decisionale** quale **strumento mutualistico-assicurativo** e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, **processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo**.

Lo statuto del Fondo stabilisce il **sistema contributivo**, il **limite massimo di impegno per singolo intervento**, nonché il **limite massimo al richiamo di fondi** dalle banche aderenti.

Il **comma 3** chiarisce che l'**adesione** al Fondo avviene entro **trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto**. Al momento dell'adesione della banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono **assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento**, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.

Articolo 3 **(Ambito di applicazione)**

Le sofferenze del settore bancario in Italia e la sintesi della misura in commento

Il **Capo II del provvedimento** in esame reca misure volte a definire un **meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza** presenti nei **bilanci di banche e intermediari** da attuare mediante la concessione di **garanzie dello Stato** nell'ambito di **operazioni di cartolarizzazione** che abbiano come sottostante **crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS)**.

La eccezionale gravità della recessione ha **inciso significativamente sulla qualità degli attivi delle banche italiane**, che costituisce il principale **fattore di vulnerabilità** del sistema. Come rilevato da Carmelo Barbagallo - Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia - nel corso dell'audizione del 9 dicembre 2015 presso la VI Commissione Finanze della Camera, a fine giugno i **prestiti deteriorati** ammontavano a **360 miliardi di euro**, pari al 18 per cento del totale; all'interno di questo aggregato, le **"sofferenze"** ammontavano a **210 miliardi (10,3 per cento degli impieghi)**. Nel 2008, prima della doppia recessione, l'incidenza dei crediti deteriorati era del 6 per cento e quella delle sofferenze del 3,8.

Già anticipate dai comunicati stampa del MEF del 27 gennaio 2016 e del 28 gennaio 2016, le misure del Capo II in commento rientrano in una più ampia politica di **consolidamento del settore bancario**, attraverso la riforma delle maggiori banche popolari (attuata con il decreto-legge n. 3 del 2015), la riforma delle fondazioni bancarie e quella delle **banche di credito cooperativo**, operata al Capo I del decreto in esame, alla cui scheda si rinvia.

Le norme in esame si affiancano anche alle disposizioni che hanno consentito la **riduzione dei tempi di recupero dei crediti**. In particolare, il **decreto-legge n. 83 del 2015** ha introdotto una prima revisione delle procedure concorsuali, in attesa della più ampia riforma della legge fallimentare, allo scopo di ridurre anche i **costi di recupero crediti** e **migliorare il prezzo potenziale dei crediti deteriorati** in caso di cessione.

In estrema sintesi, oggetto della **garanzia** dello Stato sono solo le **cartolarizzazioni cd. senior**, ossia quelle considerate più sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese.

Non si procede al rimborso dei titoli più rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le *tranches* di titoli coperti dalla garanzia di Stato.

Le garanzie possono essere chieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il **prezzo della garanzia è di mercato**, come anche ribadito dalla Commissione europea al fine di non dar vita ad **aiuti di Stato**.

Si prevede che il **prezzo della garanzia sia crescente nel tempo**, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti.

Al fine del rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un **rating uguale o superiore all'investment grade** da un'agenzia di **rating** indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare.

Con la presenza della garanzia pubblica si intende facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze senza impatti sui saldi di finanza pubblica.

Il contenuto dell'articolo 3

L'**articolo 3** del provvedimento – modificato **dalla Camera dei deputati - definisce l'ambito di applicazione della misura**, che è **temporanea** (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga previo parere positivo UE) e consiste – come anticipato in precedenza – nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e **degli intermediari** con sede in Italia. La misura in esame viene sottoposta ad una valutazione della Commissione UE, all'esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere UE.

In particolare, al **comma 1** si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, fino **al 16 agosto 2017** (diciotto mesi a decorrere dal 16 febbraio 2016, data di entrata in vigore del provvedimento), a concedere la **garanzia statale** sulle passività emesse nell'ambito di **operazioni di cartolarizzazione** (di cui all'articolo 1 della disciplina sulle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999) aventi come sottostante **crediti in sofferenza delle banche aventi sede legale in Italia**.

Per effetto delle modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati, le operazioni di cartolarizzazione possono avere come sottostante anche i crediti in sofferenza **degli intermediari finanziari** (iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario) aventi **sede in Italia**, non solo dunque delle banche.

Inoltre è specificato che tali soggetti rivestono, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, il ruolo di **società cedenti**.

La **legge 30 aprile 1999 n. 130** ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una disciplina generale e organica in materia di **operazioni di cartolarizzazione di crediti**, consentendone la realizzazione attraverso società di diritto italiano appositamente costituite. Le cartolarizzazioni consistono in operazioni finanziarie complesse caratterizzate dalla presenza di più negozi giuridici tra loro collegati, mediante i quali portafogli di crediti (derivanti, ad esempio, da mutui o altre forme di impiego) vengono selezionati e aggregati al fine di costituire un supporto finanziario a garanzia di titoli (*asset backed securities* - ABS) collocati nel mercato dei capitali.

In estrema sintesi, nel modello accolto dalla legge n. 130 del 1999 l'operazione si realizza attraverso la cessione di crediti da parte del creditore cedente ad altro soggetto, denominato società veicolo, *Special purpose vehicle* (S.P.V.), appositamente costituito e avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti (cfr. art. 3, comma 1, della legge n. 130 del 1999). La società veicolo, a sua volta, provvede all'emissione dei titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente (c.d. *originator*) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi. La società veicolo diventa dunque cessionaria dei crediti ed emette, a fronte di essi, titoli negoziabili. Di conseguenza, la funzione principale dell'SPV è quella di rendere concreta la fuoriuscita di attivi patrimoniali dal bilancio dell'*originator* e di realizzare l'operazione attraverso la segregazione degli stessi attivi in apposito patrimonio separato. Il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è dunque funzionale in via esclusiva - insieme alle garanzie collaterali che assistono l'operazione - al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. In sostanza dunque lo scopo dell'operazione di *securitization* è di cedere i flussi di cassa futuri, derivanti dal portafoglio di attività di un'impresa, ad un soggetto specializzato che provvede a presentarli sul mercato: in questo modo si spostano i flussi finanziari dal mercato del credito al mercato dei capitali.

Il **decreto-legge n. 145 del 2013** (articolo 12, comma 1) ha effettuato una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, tra l'altro estendendo la disciplina anche alle operazioni aventi ad oggetto **cambiali finanziarie, obbligazioni, e titoli similari** sottoscritti dalle cosiddette "società veicolo"; applicando la regola della segregazione patrimoniale anche all'eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cd. *servicer* e *subservicer*) e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi.

Le predette norme hanno poi apportato semplificazioni alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti d'impresa e della cessione di crediti verso la PA. Al fine di **incentivare l'investimento di fondi pensione e compagnie assicurative** in titoli obbligazionari, si consente di computare tra gli attivi ammessi a copertura delle **riserve tecniche** delle imprese di assicurazione i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di

obbligazioni e titoli simili, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di *rating*. Inoltre le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli simili ed altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) sono stati qualificati come **idonea garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate**.

Nel dettaglio, la garanzia è concessa per operazioni di cartolarizzazione a fronte della **cessione**, da parte delle **banche** e degli **intermediari finanziari** con sede in Italia, di **crediti pecuniari** - ivi compresi quelli derivanti da contratti di **leasing** - che siano qualificati come **crediti in sofferenza dalle norme di legge**.

Si parla di “sofferenza” quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria (Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1.5 della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi). La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell'intermediario finanziario. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a "sofferenza".

Il **comma 2** consente al **MEF** di **estendere** per altri **diciotto mesi**, con proprio decreto, il **periodo di tempo** nel quale può essere **concessa detta garanzia**, previa approvazione da parte della Commissione UE.

Il **comma 3** stabilisce che, ove la Commissione UE adotti una **decisione positiva** sulle misure di **concessione di garanzia** in commento, il MEF individua (entro tre mesi dalla predetta decisione positiva, ovvero entro il 10 maggio 2016, cfr. ai paragrafi successivi) un **soggetto qualificato e indipendente** che dovrà effettuare un duplice monitoraggio, avente ad oggetto la **conformità del rilascio della garanzia** sia alle **disposizioni di legge** in esame, sia alla predetta **decisione della Commissione UE**.

Gli **oneri** di tale individuazione, quantificati in **un milione di euro** per gli anni 2016-2019, sono a carico della risorse stanziata *ad hoc* dal provvedimento in esame, e cioè a carico delle somme versate su apposita contabilità speciale dall'articolo 12 del provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Nel **Comunicato stampa del 10 febbraio 2016** la **Commissione UE** ha esplicitamente **chiarito** che le **misure** adottate dall'Italia in termini di crediti in sofferenza **sono esenti da aiuti di Stato** ai sensi della normativa UE.

La Commissione ha riconosciuto, in particolare, che lo schema di garanzia adottato dalle autorità italiane prevede che lo **Stato sia remunerato a condizioni di mercato per il rischio assunto sulle sofferenze cartolarizzate**.

In sintesi, a parere della Commissione ciò è garantito dai seguenti elementi:

- il **rischio** per lo Stato italiano è **limitato**, dal momento che lo schema di garanzia si applica alla sola *tranche* di titoli *senior*, anche grazie - come si vedrà in seguito - alla previsione di un giudizio espresso da un'agenzia di *rating* approvata dalla BCE;
- la **distribuzione** del rischio derivante dai titoli, nonché la predisposizione delle società di cartolarizzazione, verranno **testati e confermati dal mercato** prima che lo Stato si assuma i relativi rischi; la garanzia dello Stato sarà efficace solo nel caso in cui più della metà dei titoli *junior*, non coperti da garanzia, sia venduta efficacemente sul mercato;
- in terzo luogo, la remunerazione dello Stato per l'offerta di garanzia è **stabilita in linea con il mercato**, in quanto commisurata ad un **paniere di credit default swaps** (si veda, in particolare, la scheda dell'articolo 8) e commisurata al livello ed alla durata del rischio assunto dallo Stato medesimo.

È stato così formalizzato l'accordo raggiunto dalla Commissaria Vestager e dal Ministro dell'economia e delle finanze Padoan il 26 gennaio, come anticipato dal comunicato stampa del MEF citato in premessa.

Articolo 4 **(Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione)**

L'**articolo 4** - modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati- disciplina le **modalità** con cui è **strutturata l'operazione di cartolarizzazione** il cui sottostante sono le sofferenze bancarie e degli intermediari finanziari; essa presenta infatti **specifiche caratteristiche**, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina generale in materia (articolo 2 della legge n. 130 del 1999).

In sintesi, la richiamata norma stabilisce che oggetto di cartolarizzazione sono strumenti finanziari sottoposti alle regole del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF).

Tra l'altro la società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, deve redigere un prospetto informativo, che ha uno specifico contenuto ove sia offerta ad investitori professionali. Ove i titoli cartolarizzati siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.

Più in dettaglio, ai sensi del **comma 1** le operazioni di cartolarizzazione presentano le seguenti caratteristiche:

- i crediti da cedere sono trasferiti alla società cessionaria per **un importo non superiore al valore contabile netto alla data della cessione** (e cioè il valore lordo al netto delle rettifiche). Tale valore è stato così specificato per effetto delle **modifiche apportate dalla Camera dei deputati**, in luogo della precedente formulazione che faceva invece riferimento al “valore netto di bilancio”;
- l'operazione ha come esito l'emissione di almeno **due classi di titoli**, in ragione del **grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite** (dunque almeno una classe *senior* ed una *junior*);
- si distingue in particolare la classe più subordinata, la cd. **junior**, che **non ha diritto a ricevere** il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di **remunerazione** fino al **completo rimborso del capitale dei titoli delle altre classi**;
- è possibile emettere una o più classi di titoli, cd. **mezzanine**, che sono **postergate, con riferimento alla corresponsione degli interessi**, alla corresponsione degli interessi dovute alla classe di titoli cd. *senior*. **Durante l'esame presso la Camera dei deputati** è stato parzialmente modificato il regime del **rimborso degli interessi dei titoli mezzanine**: nella formulazione originale esse erano obbligatoriamente antergate al

rimborso del capitale dei titoli senior, mentre per effetto delle modifiche **possono essere antergate al rimborso del capitale dei titoli senior;**

- si consente di stipulare contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato, per ridurre il rischio derivante da asimmetrie tra i tassi di interesse applicati su attività e passività;
- si consente di prevedere **l'attivazione di una linea di credito**, per un ammontare sufficiente a mantenere il **livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei titoli *senior***, per gestire il rischio di eventuali disallineamenti tra i fondi rinvenienti da incassi e recuperi relativi ai crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui titoli cartolarizzati. Con le **modifiche apportate dalla Camera dei deputati** si è specificato che la gestione del disallineamento concerne **gli interessi sui soli titoli *senior***.

Si ricorda che **l'unica classe** di titoli che **usufruisce della GACS** è la **categoria *senior***.

Articolo 5 (Rating)

L'**articolo 5** del provvedimento – modificato **nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati** - disciplina il *rating* cui devono essere sottoposti i titoli *senior* per ottenere la garanzia statale, che **non può essere inferiore** all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, attribuito da una **agenzia esterna** di valutazione del merito di credito **accettata dalla BCE** al 1° gennaio 2016. Tale criterio vale anche qualora vi sia necessità di un secondo *rating*.

In particolare, ai sensi del **comma 1** i **titoli senior** devono avere ottenuto un **livello di rating** non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla BCE al 1° gennaio 2016.

Le **Agenzie esterne di valutazione del merito di credito**, in inglese *External Credit Assessment Institution (ECAI)*, sono istituzioni specializzate, in possesso di determinati requisiti (credibilità e indipendenza, oggettività e trasparenza nel giudizio circa il merito creditizio della clientela), i cui giudizi possono essere utilizzati dalle istituzioni creditizie per determinare le esposizioni ponderate per il rischio, conformemente alla disciplina nazionale ed europea sui requisiti di capitale. Esse devono possedere il riconoscimento formale da parte dell'autorità di vigilanza di volta in volta competente nel paese in cui il *rating* dell'agenzia verrà utilizzato ai fini della verifica dei requisiti di capitale.

Un titolo assume il rating di "*investment grade*" (IG) se ha un rating minimo di BBB (secondo Standard & Poor's) o Baa3 (Moody's). In genere, sono qualificati dalle agenzie di *rating* come titoli che sono in grado di soddisfare i connessi obblighi di pagamento.

Se è richiesto il **rilascio di due valutazioni del merito di credito**, la **seconda valutazione** sul **medesimo titolo senior** può essere rilasciata da una ECAI registrata, ai sensi del Regolamento (CE) 1060/2009, e anch'essa **non deve essere inferiore all'ultimo gradino** della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*.

In estrema sintesi si rammenta che il richiamato **regolamento (CE) n. 1060/2009** reca disposizioni in tema di **agenzie di rating**, al fine di imporre loro norme di comportamento per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i *rating* e il processo di *rating* siano di qualità e abbiano sufficiente trasparenza. Con il successivo **regolamento (UE) n. 513/2011** è stata attribuita all'**Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati** (AESFEM o ESMA) - una delle tre nuove autorità europee di vigilanza istituite dal

regolamento (UE) n. 1095/2010 – la competenza sulle registrazione e la vigilanza sulle agenzie di rating del credito.

Con il **regolamento (UE) 462/2013 la materia delle agenzie di rating** è stata ulteriormente riformata, tra l'altro, riunendo in capo all'**Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati** (ESMA) le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE e mantenendo in capo alle competenti autorità nazionali le funzioni relative al controllo sull'uso dei rating di credito a fini regolamentari da parte di singole entità controllate a livello nazionale, quali istituti di credito o imprese di assicurazione; fissando alcuni limiti alla pubblicazione dei rating non richiesti sul debito sovrano; consentendo agli investitori di citare in giudizio un'agenzia, sia in caso di dolo sia per negligenza; introducendo norme stringenti per le agenzie di *rating* del credito, al fine di prevenire i conflitti di interesse, di astenersi dal pubblicare un rapporto, o informare il pubblico sull'esistente conflitto d'interessi, nel caso in cui un azionista o un socio, in possesso di almeno il 10% dei diritti di voto, abbia investito nel soggetto valutato; inoltre, nessun soggetto potrà possedere più del 5% di diverse agenzie. Tale normativa è stata recepita con il **D.Lgs. n. 66 del 2015**.

Ai sensi del **comma 2 la valutazione del merito di credito**, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, può, in alternativa, essere **privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze**, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del Regolamento (CE) 1060/2009.

L'articolo 2, par. 2, lettera *a*) del predetto regolamento chiarisce che le norme europee ivi contenute non si applicano ai *rating* privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento.

In questo caso, **l'agenzia di rating**, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1 gennaio 2016 e proposta dalla **società cedente**, è **approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze**.

Il **corrispettivo** dovuto all'agenzia di *rating* è a **carico della società cedente o della società cessionaria**.

Nella formulazione originaria della norma, si faceva riferimento alla “banca cedente” la sostituzione del termine “banca” con “società” è conseguente alle modifiche - apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati all'articolo 3, comma 1 del provvedimento – che hanno esteso la garanzia dello Stato alle cartolarizzazioni di sofferenze degli intermediari finanziari, oltre che delle banche con sede in Italia.

Ancorché non esplicitamente previsto dalla norma in esame, la relazione illustrativa puntualizza che resta fermo il *rating* minimo anche nel caso in cui la valutazione sia resa privatamente, ai sensi del comma 2.

Il comma 3 impegna la **società cessionaria** dei crediti cartolarizzati a **non richiedere la revoca del *rating* da parte delle ECAI** coinvolte fino al **completo rimborso del capitale dei titoli *senior***.

Infine, si chiarisce (**comma 4, modificato** durante l'esame presso la Camera dei deputati) che il **soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti** deve essere **diverso** dalla società cedente e non appartenere allo stesso gruppo.

L'eventuale decisione della **società cessionaria** o dei **portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto** non deve determinare un peggioramento del *rating* del Titolo *senior* da parte dell'ECAI.

Nella formulazione originaria della norma, si individuava un gestore dei crediti in sofferenza (denominato *NPLs Servicer*) chiarendo che dovesse essere diverso dalla banca cedente e non appartenere al suo stesso gruppo bancario. Inoltre, l'eventuale decisione dei "detentori dei titoli" di cambiare il *NPLs Servicer* non doveva determinare un peggioramento del *rating* del titolo *senior* da parte dell'ECAI.

Con la modifica in esame si chiarisce con maggiore precisione la struttura della cartolarizzazione, che prevede da un lato un cedente (banca o intermediario) e dall'altro una società cessionaria; eventualmente interviene una terza parte, ossia il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti (diverso dal cedente, non appartenente al medesimo gruppo).

Articolo 6
(Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine)

L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, chiarisce quali sono le caratteristiche dei titoli *senior* ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli *mezzanine*.

Si tratta delle seguenti caratteristiche (comma 1):

- a) la remunerazione è a **tasso variabile**;
- b) il **rimborso del capitale prima della data di scadenza** è parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attività di recupero e incasso dei crediti ceduti;
- c) il **pagamento degli interessi** è effettuato in via **posticipata** a scadenza **trimestrale, semestrale o annuale** ed è e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente che la remunerazione dei titoli *mezzanine*, al ricorrere di determinate condizioni, possa essere:

- differita;
- **condizionata a obiettivi di performance** nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti;
- per effetto delle **modifiche** apportate dalla Camera dei deputati, **postergata al completo rimborso del capitale dei titoli senior** (cfr le modifiche apportate all'articolo 4, comma 1 sul regime di rimborso dei titoli *mezzanine*).

Articolo 7 **(Ordine di priorità dei pagamenti)**

L'**articolo 7**, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, individua l'**ordine di priorità dei pagamenti** da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza.

In particolare (**comma 1**), le **somme** rivenienti dai **recuperi e dagli incassi realizzati** in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti per la propria attività di gestione secondo i termini convenuti con la società cessionaria, sono impiegati, nel pagamento di **specifiche voci**, ordinate secondo le priorità chiarite dalla norma stessa.

Per effetto delle **modifiche** apportate presso la Camera dei deputati, la dicitura "*NPL servicer*" è stata sostituita dalla locuzione "soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti".

La modifica appare funzionale allo scopo di chiarire la struttura dell'operazione di cartolarizzazione, che da un lato vede la società cedente (banca o intermediario residente) e dall'altro una società cessionaria la quale, per la riscossione dei crediti ceduti, può avvalersi o meno di un terzo soggetto appositamente incaricato.

I pagamenti, in particolare, avvengono secondo il seguente **ordine di priorità**:

- 1) eventuali oneri fiscali;
- 2) somme dovute ai prestatori di servizi;
- 3) pagamento delle somme dovute a titolo di **interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito** di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*) del provvedimento in esame; si tratta della linea di credito che può essere prevista per gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli;
- 4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui titoli *senior*;
- 5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;
- 6) pagamento delle **somme** dovute a titolo di **interessi sui titoli senior**;

- 7) **ripristino** della disponibilità della **linea di credito**, qualora utilizzata;
- 8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui **titoli mezzanine** (se emessi);
- 9) rimborso del **capitale dei titoli senior** fino al completo rimborso degli stessi;
- 10) rimborso del **capitale dei titoli mezzanine** fino al completo rimborso degli stessi;
- 11) pagamento delle somme dovute per **capitale e interessi** o altra forma di remunerazione sui **titoli junior**.

Il **comma 1-bis**, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, permette di stabilire che i **pagamenti delle somme dovute ai prestatori di servizi** e di quelle dovute alle **controparti di contratti di copertura finanziaria** siano **condizionati a obiettivi di performance** nella riscossione o nel recupero, in relazione ai portafogli di credi ceduti, ovvero siano – a determinate condizioni – **postergati al completo rimborso del capitale dei titoli senior**.

Articolo 8 **(Garanzia dello Stato)**

L'**articolo 8**, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, definisce le **caratteristiche essenziali** della **garanzia dello Stato** sui Titoli *senior*.

Essa (**comma 1**):

- è onerosa;
- può essere concessa solo sui titoli *senior*;
- diviene **efficace** solo quando la **società cedente** abbia **trasferito** a titolo oneroso **almeno il 50% più 1 dei titoli *junior*** e, in ogni caso, un **ammontare** dei titoli *junior* e, ove emessi, dei titoli *mezzanine* che consenta **l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca** e, a livello consolidato, del **gruppo bancario cedente**, in base ai **principi contabili** di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.

Nella formulazione originaria della norma, si faceva riferimento al trasferimento effettuato dalla “banca cedente”; la sostituzione del termine “banca” con “società” è conseguente alle modifiche - apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati all'articolo 3, comma 1 del provvedimento – che hanno esteso la garanzia dello Stato alle cartolarizzazioni di sofferenze degli intermediari finanziari, oltre che delle banche con sede in Italia.

La garanzia (**comma 2**) è **incondizionata, irrevocabile** e a **prima richiesta**, a beneficio del detentore del titolo *senior*.

Detta garanzia **copre i pagamenti contrattualmente previsti**, per **interessi e capitale**, a favore dei detentori dei titoli *senior* per la loro intera durata.

Ai sensi del **comma 3** si fa **divieto allo Stato**, le **amministrazioni pubbliche** e le **società direttamente o indirettamente controllate** da amministrazioni pubbliche di **acquistare titoli *junior* o *mezzanine***.

Con le **modifiche apportate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati** si è chiarito che il divieto di acquisto riguarda i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato, di cui all'articolo 3, comma 1 del provvedimento in esame.

Articolo 9 ***(Corrispettivo della garanzia dello Stato)***

L'**articolo 9** del provvedimento individua il **corrispettivo per la garanzia dello Stato** sui titoli *senior*.

Essa ha un **prezzo di mercato**, comprende una **remunerazione in linea con quella di mercato** per i **rischi assunti dallo Stato** e dipende dalla **durata dei titoli garantiti**.

In mancanza di uno specifico mercato per i crediti deteriorati in Italia, il prezzo della garanzia è costruito prendendo come riferimento i prezzi dei *credit default swap* di società italiane con un livello di rischio corrispondente a quello dei titoli *senior* che verrebbero garantiti.

All'**allegato 1** annesso al decreto si riporta **l'insieme degli emittenti italiani** che **costituiranno il termine di riferimento**, a seconda del *rating* assegnato ai titoli *senior* per i quali è richiesta la garanzia; **l'allegato 2** reca la **formula matematica** che riflette la metodologia illustrata nella disposizione in commento.

Il riferimento di mercato è dato (**comma 1**) da un **paniere di prezzi di credit default swaps riferiti a singoli emittenti Italiani** che hanno un *rating* rilasciato da S&P, Fitch o Moody's di misura variabile, secondo il *rating* assegnato ai titoli *senior*.

I *credit default swap* sono contratti derivati sui crediti, volti a trasferire il rischio di insolvenza relativo a un'attività finanziaria da un soggetto a un altro. In questi contratti una parte si assume il rischio di deprezzamento di un'attività per mancato rimborso o deterioramento del merito di credito del debitore, mentre l'altra parte acquista una copertura per il rischio pagando una commissione (un premio per il rischio). I *credit default swaps* (CDS) danno all'acquirente il diritto di ricevere dal venditore il valore nominale di un titolo emesso da un determinato soggetto qualora quest'ultimo risulti insolvente.

In particolare, la predetta misura è pari a BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 se il *rating* della *senior tranche* è BBB-/Baa3, BBB+/Baa1, BBB/Baa2 o BBB-/Baa3 se il *rating* della *senior tranche* è BBB/Baa2, e BBB/Baa2, BBB+/Baa1 or A- se il *rating* della *senior tranche* è BBB+/Baa1.

Il **paniere degli emittenti** sarà **individuato al momento dell'approvazione delle misure in esame da parte della Commissione UE** e resterà fermo per l'intera durata dello schema. Nel caso in cui il *rating* di uno degli emittenti sia modificato e non rientri più nei criteri indicati, l'emittente sarà tolto dal paniere (comma 2, ultimo periodo).

Ai sensi del **comma 2**, ove sui titoli *senior* siano stati rilasciati più *rating*, per l'individuazione del paniere si considera il **rating più basso**. Inoltre, la composizione dei Panieri CDS è specificamente indicata nell'allegato 1 al decreto in esame.

Il **comma 3** chiarisce le **modalità di commisurazione del corrispettivo annuo della garanzia**; esso è determinato a **condizioni di mercato**, sulla base di una specifica metodologia dettagliata all'allegato 2 al decreto in esame.

La modalità di **commisurazione del corrispettivo** è stata illustrata nel già menzionato comunicato stampa del MEF del 28 gennaio 2016.

In particolare, si determina il **valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel paniere** di riferimento; esso è definito come la **media dei prezzi giornalieri a metà mercato** (cosiddetto *mid price*), o, in assenza, come la media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra).

Viene poi calcolata la **media semplice dei valori**, per ricavare il valore del CDS del paniere.

Il **corrispettivo annuo** della garanzia è calcolato sul **valore residuo dei titoli senior all'inizio del periodo di pagamento degli interessi** ed è pagato con la stessa modalità degli interessi dei titoli *senior*. Viene applicata una **commissione con step-up**, secondo il seguente metodo:

- negli anni 1, 2 e 3 è corrisposto il tasso del CDS a 3 anni, sul valore residuo della *senior tranche*;
- negli anni 4 e 5 è corrisposto il tasso del CDS a 5 anni, sul valore residuo della *senior tranche*;
- dal sesto anno è corrisposto il tasso del CDS a 7 anni, sul valore residuo della *senior tranche*.

È prevista una **maggiorazione**, calcolata nel seguente modo:

- negli anni 4 e 5, se la *senior tranche* non sarà stata interamente rimborsata entro il terzo anno, il tasso base è aumentato della differenza tra i pagamenti che sarebbero stati corrisposti nei primi 3 anni applicando il tasso del CDS a 5 anni e i pagamenti corrisposti;
- dopo il quinto anno, se la *senior tranche* non sarà stata interamente rimborsata entro il terzo anno, il tasso base è aumentato della differenza tra i pagamenti che sarebbero stati corrisposti nei primi 5 anni applicando il tasso del CDS a 7 anni e i pagamenti corrisposti.

I calcoli della maggiorazione sono effettuati con le seguenti assunzioni:

- tasso di sconto del 2%;
- ammortamento lineare in 7 anni della *senior tranche*.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, a variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni e la fonte di dati per il calcolo del corrispettivo, in conformità delle decisioni della Commissione europea.

Tuttavia, eventuali **variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.**

Articolo 10 *(Ammissione alla garanzia)*

L'**articolo 10** - modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati - chiarisce che la **garanzia** è concessa con **decreto del Ministro dell'economia e finanze** su istanza documentata della società cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che la sostituzione del termine “banca” con “società” è conseguente alle modifiche - apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati all'articolo 3, comma 1 del provvedimento, che hanno esteso la garanzia dello Stato alle cartolarizzazioni di sofferenze degli intermediari finanziari, oltre che delle banche con sede in Italia.

Articolo 11 ***(Escussione della garanzia)***

L'**articolo 11** - modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati - disciplina le modalità di **escussione della GACS**: l'escussione è consentita al detentore **entro i nove mesi successivi alla scadenza del titolo senior**, nel caso di **mancato pagamento**, anche **parziale**, delle somme dovute per **capitale o interessi**, nel rispetto dei termini (classificati come perentori) previsti alle condizioni di seguito illustrate.

In particolare, nell'ipotesi di **mancato pagamento che perduri per sessanta giorni** dalla scadenza del termine per l'adempimento, i **detentori dei titoli senior**, in concerto e tramite il **rappresentante degli obbligazionisti (RON)** - al fine di evitare escussioni multiple - inviano alla società cessionaria la **richiesta** per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato.

Decorsi **trenta giorni**, ed **entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta** alla società cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.

Il **comma 2** reca disposizioni in ordine al pagamento della garanzia.

Per effetto delle **modifiche apportate dalla Camera dei deputati** si chiarisce che, entro **trenta giorni** dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla **corresponsione dell'importo spettante ai detentori del titolo senior non pagato dalla società cessionaria**, senza aggravio di interessi o spese.

La formulazione originaria della norma prevedeva l'attivazione del Ministero "alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione". Con la modifica sembra volersi specificare che l'attivazione del Ministero è conseguente alla mancata ottemperanza, da parte del cessionario, ai pagamenti relativi agli *asset* cartolarizzati.

La relazione illustrativa chiarisce che il MEF, nel recuperare le somme, deve attenersi alle regole della cartolarizzazione; i veicoli di cartolarizzazione sono "*bankruptcy remote*" poiché i creditori agiscono nel rispetto di accordi che regolano le azioni di ciascuno e non prevedono normalmente azioni autonome del singolo creditore (ad esempio per ingiunzioni di pagamento o istanze di fallimento). Laddove, invece, la surroga consentisse al Ministero dell'economia e delle finanze di agire al di là dell'accordo con i diversi creditori potrebbe essere

infiaciato lo *status* del veicolo quale *bankruptcy remote* e si potrebbero mettere a rischio i presupposti per il *rating*.

Ai sensi del **comma 3**, con il pagamento il **MEF** è **surrogato nei diritti dei detentori dei titoli *senior*** e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti, e **subordinatamente al pagamento** di quanto dovuto a titolo di **interessi ai portatori dei titoli *senior***, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alle norme generali sulla **procedura di iscrizione a ruolo dei debiti tributari** (disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni).

Dette somme sono versate sulla **contabilità speciale** (di cui all'articolo 12), istituita al fine di farvi confluire le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal Capo II del provvedimento.

Articolo 12 **(Risorse finanziarie)**

L'**articolo 12** destina le opportune **risorse finanziarie** per l'attuazione della disciplina in esame.

In particolare (**comma 1, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**) viene **istituito**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un **apposito fondo**; la dotazione dello stesso è stata modificata da 100 a **120 milioni di euro per l'anno 2016** come conseguenza dell'estensione della garanzia dello Stato anche ai crediti in sofferenza degli intermediari finanziari aventi sede in Italia, oltre che delle banche (modifica all'articolo 3, comma 1, per cui si veda la relativa scheda di lettura).

Esso è **ulteriormente alimentato** con i **corrispettivi annui delle garanzie concesse** che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. In particolare, le somme versate a titolo di corrispettivo delle garanzie sono versate su **apposita contabilità speciale** vincolata al **pagamento dell'eventuale escussione** delle predette garanzie, nonché agli **ulteriori oneri connessi all'attuazione** delle norme in esame, derivanti dalle disposizioni:

- riguardanti la nomina di un **oggetto qualificato** avente il compito di monitorare la conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto sia dalle norme in esame, sia dalla decisione della Commissione UE (di cui all'articolo 3, comma 3);
- concernenti la possibilità di avvalersi di una **società a capitale interamente pubblico** (di cui all'articolo 13, comma 1).

Il **comma 2** stabilisce che agli **oneri** così determinati si provvede mediante corrispondente **riduzione** (di **120 milioni di euro** nel 2016) della **dotazione del fondo per le garanzie dello Stato**, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Si ricorda che detto fondo è stato rifinanziato dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 878 della legge n. 208 del 2015) per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019; esso è finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. La dotazione iniziale del suddetto fondo era pari a 1 mld di euro per il 2014, poi ridotta di 100 mln di euro (articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014). Inoltre, la legge di stabilità per il 2015 ha previsto l'istituzione di apposita contabilità speciale per la gestione del Fondo.

Articolo 13 *(Norme di attuazione)*

L'**articolo 13** reca le disposizioni relative all'**attuazione delle norme in esame**.

In particolare si consente (**comma 1**) al **Ministero dell'economia e delle finanze** di avvalersi di una **società a capitale interamente pubblico** per la **gestione dell'intervento in esame**, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78.

Il richiamato articolo 19, comma 5 consente alle amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici di affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato (società *in house*). Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

Il **comma 2** demanda a un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura **non regolamentare**, da adottarsi entro **sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto**, il compito di dettare le **disposizioni di attuazione** del Capo II in esame.

Articolo 13-bis
(Vigilanza su obbligazioni bancarie
collateralizzate)

L'articolo 13-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, apporta alcune modifiche alla disciplina degli attivi posti a garanzia di **obbligazioni bancarie garantite** (cd. *covered bonds*), disciplinate dall'articolo 7-*quater* della legge n. 130 del 1999.

In sostanza, con le **modifiche in esame**, la Banca d'Italia **può emanare** disposizioni di **vigilanza** anche con riferimento all'emissione di *covered bonds* la cui garanzia è costituita da **obbligazioni, titoli similari, cambiali finanziarie e altre tipologie di attivi creditizi** (in particolare i crediti alle PMI) indicate all'articolo 7-*quater* della richiamata legge n. 130 del 1999.

Il richiamato articolo 7-*quater*, introdotto dal D.L. n. 145 del 2013, ha consentito di includere tra gli **strumenti idonei** ad essere posti a **garanzia** per l'**emissione di covered bonds** anche: le obbligazioni e titoli similari, i crediti garantiti da ipoteca navale, i crediti nei confronti delle PMI, i crediti derivanti da contratti *leasing* o di *factoring*, ed i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. Tali crediti possono essere ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario.

A tale scopo, l'**articolo 7-*quater*** estende a tali titoli obbligazionari l'applicazione di alcune norme in materia di **obbligazioni bancarie garantite** (articoli 7-*bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-*ter*, comma 1 della legge n. 130 del 1999 e le disposizioni ivi richiamate).

Si ricorda che la disciplina dei cd. *covered bonds* è contenuta nel comma 7-*bis* della legge n. 130 del 1999; si tratta di titoli emessi da una banca o altro intermediario aventi un rischio molto basso ed elevata liquidità. Il rimborso di tali obbligazioni – a differenza di quelle ordinarie - in caso di crisi dell'emittente è assicurato dalla possibilità di rivalersi su attività appositamente segregate.

Le obbligazioni bancarie garantite possono essere emesse mediante uno schema operativo che prevede:

- la cessione da parte di una banca, anche diversa da quella emittente le obbligazioni, a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia, costituiti in patrimonio separato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della l. 130/99 applicabili;
- l'erogazione alla società cessionaria, da parte della banca cedente o di altra banca, di un finanziamento subordinato volto a fornire alla cessionaria medesima i mezzi per acquistare le attività;
- la prestazione da parte della società cessionaria di una garanzia in favore dei portatori delle obbligazioni, nei limiti del relativo patrimonio separato.

In base al comma 5 del richiamato articolo 7-*bis*, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono state dettate disposizioni di attuazione per alcuni profili di attuazione della disciplina primaria (DM n. 310 del 2006).

Con le modifiche in esame si estende alle operazioni riguardanti i predetti attivi (che, come specificato, possono essere posti a garanzia dei *covered bonds*) anche **il comma 6 dell'articolo 7-*bis***, che attribuisce alla **Banca d'Italia**, ai sensi dei generali poteri di vigilanza regolamentare attribuiti dall'articolo 53 del Testo Unico Bancario, la possibilità di **emanare disposizioni di vigilanza**. Tali disposizioni disciplinano i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate

In sostanza, con le **modifiche in esame**, la Banca d'Italia **può emanare** disposizioni di **vigilanza** anche con riferimento all'emissione di *covered bonds* la cui garanzia è costituita da **obbligazioni, titoli similari, cambiali finanziarie e le altre tipologie di attivi creditizi** (in particolare i crediti alle PMI) **indicate all'articolo 7-*quater***.

Articolo 14
***(Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a
titolo di liberalità da soggetti sottoposti a
procedure di crisi)***

L'articolo 14, la cui rubrica è stata modificata nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i **contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali** – fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa – **e a procedure di amministrazione straordinaria** ovvero di **gestione di crisi per gli enti creditizi** fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.

Il decreto-legge n. 83 del 2015 ha introdotto una serie di misure in materia fallimentare, tra le quali si ricordano:

- **facilitazioni per l'accesso al credito** da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo (anche con riserva): le relative richieste di finanziamento sono assistite dal beneficio della prededuzione;
- **maggiore competitività nel concordato preventivo**, con la possibilità di apertura sia ad offerte concorrenti per l'acquisto dei beni che a proposte di concordato alternative a quella dell'imprenditore;
- un **nuovo accordo di ristrutturazione** dei debiti nei confronti di creditori finanziari (banche ed intermediari) con la previsione di una moratoria dei crediti;
- un'**azione revocatoria semplificata** per atti a titolo gratuito pregiudizievoli dei creditori, in relazione ai quali questi ultimi potranno procedere subito a esecuzione forzata;
- più stringenti requisiti per i **curatori** nel fallimento nonché la possibilità di **rateizzare il prezzo** delle vendite e degli altri atti di liquidazione;
- una disciplina migliorativa per i **contratti pendenti** nel concordato preventivo;
- una serie di novità in materia di **esecuzione forzata** con la finalità di velocizzare le procedure (tra cui, specifiche riduzioni di termini, la rateizzazione del prezzo di vendita, la degiurisdizionalizzazione della fase liquidativa dell'espropriazione immobiliare, l'istituzione del portale unificato delle vendite esecutive);
- **disposizioni in materia fiscale** volte ad ampliare la deducibilità delle perdite ai fini Ires e Irap.

Nel solco del processo di riforma inaugurato con il D.L. n. 83 del 2015 il 10 febbraio 2016 Governo ha approvato un disegno di legge **delega** per la **riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza**, con l'obiettivo di affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale al fine di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente

imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l'azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo. Nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare:

- viene eliminato il concetto di “fallimento” mettendo al centro i concetti di gestione della crisi e dell'insolvenza;
- vengono semplificate le regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative che nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali;
- vengono inserite norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano), vengono innalzate le soglie per l'accesso alla procedura e si prevede che i commissari vengano scelti da un apposito albo, il tutto allo scopo di contemperare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 14 interviene sulla disciplina del **regime fiscale delle sopravvenienze attive** contenuta nell'**articolo 88 Tuir** (Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986), introducendo un **nuovo comma 3-bis**.

Si ricorda che per **sopravvenienze** si intendono, nella vita dell'impresa, quegli eventi di carattere economico riferiti ad elementi di reddito imputati ad esercizi precedenti; sono dunque elementi che rettificano il reddito di precedenti esercizi. A seconda del fatto che le genera, si qualificano come sopravvenienze attive o passive. In genere, le sopravvenienze sono tassate secondo il criterio di competenza.

Ai sensi del **nuovo comma 3-bis non costituiscono sopravvenienze attive**, in quanto escluse, i **contributi** percepiti a titolo di liberalità dai **soggetti** sottoposti alle seguenti **procedure concorsuali**:

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Si ricorda che l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. Sono ammesse alla procedura le imprese che presentano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;

Si ricorda che tale procedura si applica alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della

procedura di ristrutturazione economica e finanziaria ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, purché abbiano più di , numero di cinquecento lavoratori dipendenti e più di trecento milioni di euro di debiti.

risoluzione delle crisi bancarie, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

Il **decreto legislativo n. 180 del 2015 disciplina la predisposizione di piani di risoluzione delle crisi bancarie**, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi *cross-border*, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le Autorità preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cd. ***bail-in***, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

amministrazione straordinaria di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La Banca d'Italia può disporre lo **scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche** quando risultano gravi violazioni di disposizioni di legge o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca sia particolarmente significativo, oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

Sono **esclusi** i contributi provenienti da **società controllate dall'impresa** o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

L'agevolazione si applica anche ai contributi percepiti nei **ventiquattro mesi successivi alla chiusura** delle predette procedure.

Ai sensi del **comma 2** l'agevolazione si applica ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Peri i soli contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, l'esclusione dal novero delle sopravvenienze attive è riconosciuta mediante una **deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti** da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.

Il **comma 3** chiarisce che la **determinazione dell'acconto** dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.

Ai relativi oneri, valutati in **18,2 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul **Fondo per interventi strutturali di politica economica**.

I più recenti interventi in materia di procedure concorsuali

La crisi economica degli ultimi anni ha determinato numerosi interventi del legislatore sulle procedure concorsuali, con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato, evitando il fallimento.

La composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012)

Con la **legge n. 3 del 2012** il legislatore ha introdotto una **nuova tipologia di concordato** per comporre le crisi di liquidità di debitori ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali. Viene a tal fine disciplinato l'innovativo istituto della **composizione delle crisi da sovraindebitamento**, definito come una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; tale situazione può determinarsi a carico di famiglie o di imprenditori non soggetti alle procedure fallimentari. La procedura è modellata sull'istituto del concordato fallimentare: la legge contempla lo strumento dell'**accordo con i creditori**, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti.

Su questo quadro normativo è poi intervenuto il decreto-legge n. 179 del 2012 che (art. 18) ha riformato il Capo II della legge 3/2012 introducendo un ulteriore procedimento per la **composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore**. Egli potrà - con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi - proporre al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. L'omologazione da parte del giudice dell'accordo presuppone l'accettazione da parte dei creditori che rappresentano almeno il 60 per cento dei crediti e prevede il coinvolgimento degli "organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento". Questi ultimi, costituiti *ad hoc* da enti pubblici e iscritti in apposito registro, svolgono in generale attività di assistenza al debitore per superare la crisi di liquidità, nonché di soluzione delle eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e di vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso.

Inoltre, il decreto-legge ha dettato una serie di disposizioni comuni ad entrambi i procedimenti incidendo sul contenuto del piano e prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati. Per quanto riguarda invece la posizione dei creditori rimasti estranei all'accordo proposto dal debitore, il decreto-legge ha ritenuto che questi siano sufficientemente tutelati dalla valutazione - dell'organismo di composizione della crisi e poi del tribunale - sulla

convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto alla liquidazione dei beni del debitore.

Il legislatore ha dunque introdotto una procedura alternativa, di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore, che subordina al verificarsi di determinate condizioni e a uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.

La riforma del concordato preventivo (decreto-legge n. 83 del 2012)

Nell'ultima parte della scorsa legislatura, l'articolo 33 del D.L. n. 83 del 2012 è intervenuto sulla disciplina del **concordato preventivo** e degli **accordi di ristrutturazione**.

Il **concordato preventivo** è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, previsto dalla legge fallimentare, alternativo al fallimento di cui impedisce la dichiarazione e le conseguenze personali patrimoniali; esso si sostanzia in un accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori – regolato da un giudice delegato nominato dal tribunale, coadiuvato da un commissario giudiziale - finalizzato a risolvere la crisi aziendale e ad evitare il fallimento mediante una soddisfazione – anche parziale – dei creditori. L'imprenditore che si trova in stato di crisi può quindi proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Per **permettere alle imprese in crisi un accesso più rapido alle procedure di risanamento** (consentendo tra l'altro l'**accesso a nuovi mezzi finanziari**, garantendo la continuità aziendale ed estendendo talune tutele già nella fase preliminare di negoziazione con i creditori) e garantire **maggior rigore** (con correlate sanzioni anche penali) in materia di attestazioni del professionista, le **novità principali** riguardano:

- la possibilità, nel concordato preventivo, di presentare il piano anche dopo la presentazione della domanda (cd. **concordato in bianco o preconcordato o concordato con riserva**), riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prescritta entro un termine fissato dal giudice (al massimo 120 giorni, prorogabili di ulteriori sessanta). Fino al decreto di apertura del concordato preventivo il debitore, previa autorizzazione del tribunale, può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili dall'attivo. Si è inteso così consentire al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato, impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza e promuovere la prosecuzione dell'attività produttiva dell'imprenditore in concordato;

- la possibilità di accedere allo strumento dell'**accordo di ristrutturazione dei debiti** anche dopo aver presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, garantendo così piena alternativa tra le due procedure;
- la **possibilità**, per il debitore che sia in procinto di presentare un piano di concordato preventivo o una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, **di ottenere "finanza ponte" prededucibile** all'esito di apposito vaglio di congruità e funzionalità effettuato dal professionista nella propria relazione (dunque in pendenza di omologazione del concordato o dell'accordo);
- l'introduzione di un'apposita disciplina del **concordato con continuità aziendale** ovvero il concordato che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione; il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
- il **blocco delle azioni esecutive e cautelari** dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese;
- l'obbligo di attestazione della veridicità dei dati aziendali per il professionista che redige il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) L. Fall. ovvero la relazione che accompagna l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, comma 1, L. Fall., analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo.

In particolare, il decreto-legge ha introdotto nella legge fallimentare l'**art. 236-bis, Falso in attestazioni e relazioni**, la cui fattispecie si articola su due condotte alternative integrate da falsità documentali: oggetto materiale è rappresentato dalle relazioni e dalle attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis LF. Soggetto attivo dei reati è il "professionista" tenuto a redigere dette relazioni e ad effettuare le attestazioni. Il fatto tipico consiste invece nella esposizione di informazioni false ovvero nell'omissione di informazioni rilevanti. La sanzione è costituita dalla reclusione da due a cinque anni e dalla multa da 50.000 a 100.000 euro.

Questa nuova fattispecie penale è stata analizzata dall'**Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione** nella relazione n. III/07/2012.

Le ampie modifiche apportate all'istituto del concordato preventivo hanno determinato per alcuni uffici giudiziari l'esigenza di predisporre linee guida per orientare gli operatori. In particolare, si ricordano quelle predisposte dalla Sezione II civile - Fallimenti del Tribunale di Milano.

L'**art. 82 del decreto-legge n. 69 del 2013** ha introdotto correttivi alla disciplina del concordato preventivo "in bianco" (o "con riserva"), introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale. A fronte del notevole ricorso al nuovo strumento, non sempre corrispondente alle finalità che ne avevano ispirato l'introduzione, la riforma di questa legislatura ha inteso conservare la flessibilità e la snellezza dello strumento, implementando però il patrimonio informativo dei creditori e del tribunale, con l'obiettivo di evitare abusi nell'accesso alla procedura.

Altre disposizioni

Si ricorda inoltre che con l'art. 20 del decreto-legge n. 132 del 2014 è stato introdotto un obbligo di deposito telematico di alcuni rapporti elaborati nell'ambito delle procedure concorsuali, per velocizzare le verifiche da parte dell'autorità giudiziaria e consentire all'autorità di Governo di verificare statisticamente l'esito e l'efficienza delle procedure avviate.

Si segnalano, inoltre, i lavori di una apposita commissione ministeriale, insediata presso il Ministero della Giustizia, chiamata a elaborare una complessiva riforma delle procedure concorsuali. La Commissione ha concluso i propri lavori lo scorso 31 dicembre 2015; all'esito di tali lavori, il Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016 ha approvato un **disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza**; il disegno di legge delega non è stato ancora presentato in Parlamento.

Articolo 15 ***(Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte)***

L'**articolo 15** disciplina il trattamento ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di **cessione di diritti, attività e passività** di un ente sottoposto a **risoluzione a un ente ponte**.

Il **decreto legislativo n. 180 del 2015** disciplina la **predisposizione di piani di risoluzione delle crisi bancarie**, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi *cross-border*, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le Autorità preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cd. *bail-in*, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

In particolare, gli articoli da 42 a 44 disciplinano la **cessione ad un cd. ente-ponte** (*bridge bank*). Per tale si intende (articolo 42) l'ente costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi delle procedure di risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate. Il capitale dell'ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche; la Banca d'Italia ne approva l'atto costitutivo e lo statuto, nonché la strategia e il profilo di rischio; approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente-ponte, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni; stabilisce restrizioni all'attività dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato. Una peculiarità di tale ente è che può essere autorizzato allo svolgimento delle attività bancaria e di investimento in via provvisoria, ancorché non soddisfatti inizialmente i requisiti di legge. L'articolo 43 disciplina oggetto, modalità, effetti della cessione all'ente-ponte di azioni, partecipazioni, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione. L'ente ponte (articolo 44) cessa ove non sussistano più le condizioni per la sua esistenza, ossia nel caso si fonda con un altro soggetto, oppure ove le autorità pubbliche o il fondo di risoluzione ne ritrasferiscano a terzi le attività; ove i diritti, le attività e le passività dell'ente siano ceduti a un terzo; sono completati la liquidazione delle attività e il pagamento delle passività. Esso comunque cessa quando è accertato che nessuna delle

situazioni precedentemente elencate ha ragionevoli probabilità di verificarsi e, comunque, ove siano trascorsi due anni dall'ultima cessione dell'ente-ponte. Il termine di due anni può essere prorogato in presenza di specifiche condizioni di legge.

L'Assemblea della Camera il 16 febbraio 2016 ha discusso alcune **mozioni concernenti iniziative in materia di gestione delle crisi bancarie e di tutela dei risparmiatori**, con riferimento all'applicazione dello strumento del cosiddetto **bail-in**. In particolare la Camera ha approvato le mozioni Sottanelli e Monchiero n. 1-01155, nel testo riformulato, Tancredi ed altri 1-01156, nel testo riformulato, Pelillo ed altri n. 1-01160 e Tabacci ed altri n. 1-01163, nel testo riformulato. In sintesi esse impegnano il Governo a promuovere modifiche alla direttiva 2014/59/UE; a impedire il collocamento degli strumenti più rischiosi presso clienti non in grado di comprenderne l'effettivo rischio; a promuovere una piena e consapevole informazione dei risparmiatori; a sostenere la più rapida introduzione del terzo pilastro dell'Unione bancaria, relativo alla tutela dei depositi, nel rispetto di un principio di equilibrio tra la condivisione del rischio e la sua riduzione.

Il **comma 1** stabilisce che ai fini fiscali la **cessione** di diritti, attività e passività **di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte** non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.

In sostanza, il **trattamento fiscale** della cessione di attività e passività da un soggetto sottoposto a risoluzione ad un ente ponte viene **equiparato** a quello attualmente previsto in caso di **fusioni o di scissioni**.

Il **comma 2** prevede che dalla data in cui ha effetto la cessione **l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione** in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione.

Le **perdite** di cui dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in **diminuzione del reddito dell'ente ponte**.

Si ricorda che ai sensi dell'**articolo 84 del Tuir** la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme vevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

Articolo 16 *(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)*

L'**articolo 16**, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, prevede l'applicazione dell'**imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa** sui **trasferimenti di immobili** nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento **fino al 31 dicembre 2016**.

L'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale) ha modificato, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai **trasferimenti immobiliari**. È stata introdotta **un'aliquota unica, pari al 9 per cento**, per tutti i trasferimenti immobiliari, ad eccezione della casa adibita ad **abitazione principale** non di lusso, cui si applica l'aliquota del **2 per cento**.

Contestualmente è stato elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa.

In particolare, il **comma 1** dispone che gli atti e i provvedimenti recanti il **trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili** emessi **nell'ambito di una procedura giudiziaria** di espropriazione immobiliare ovvero di una procedura di vendita a seguito di liquidazione dei beni nell'ambito della procedura fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella **misura fissa di 200 euro** ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende **trasferirli entro due anni**.

Per effetto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati è stato chiarito che **gli atti e i provvedimenti oggetto di agevolazione ai sensi del comma 1** sono quelli **emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa**.

Il **comma 2** chiarisce che qualora non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte sono dovute nella misura ordinaria (9 per cento) e si applica una **sanzione amministrativa del 30 per cento** oltre agli interessi di mora.

Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il **comma 2-bis**, ai sensi del quale i **trasferimenti immobiliari** nell'ambito di vendite giudiziarie (di cui al comma 1) emessi a favore di **soggetti che non svolgono attività d'impresa** sono anch'essi **assoggettati** alle imposte di registro, ipotecaria e catastale **nella misura fissa di 200 euro**, ove ricorrano le **condizioni di cui all'articolo 1, alla nota II-bis) del Testo Unico dell'Imposta di registro (D.P.R. 131 del 1986)**, ovvero i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell'agevolazione fiscale "**prima casa**".

La richiamata nota II-bis richiede specifici **requisiti relativi alle caratteristiche dell'immobile** (che non deve essere di lusso), **all'ubicazione** (deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza, salvo casi specifici; comma 1, lettera a) della Nota II-bis) e **all'acquirente**: si deve trattare della **prima casa del compratore**, il quale nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato (comma 1, lettera b) della Nota II-bis); di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa (comma 1, lettera c) della Nota II-bis).

Per completezza in questa sede si rammenta che l'articolo 1, comma 55 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) consente di usufruire dell'imposta di registro con l'**aliquota agevolata al 2 per cento**, prevista per l'acquisto dell'abitazione principale, anche a **chi al momento del rogito possiede già un immobile**, a condizione che lo **alieni entro un anno** dalla data dell'atto.

Si chiarisce che, in caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di **rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto**, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota: sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette a IVA, si procede al recupero della differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché all'irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora.

Ai sensi del **comma 3** la disposizione ha **effetto temporaneo** per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento **fino al 31 dicembre 2016**.

Il **comma 4** stima i conseguenti oneri in **220 milioni di euro per l'anno 2016**, cui si provvede – ai sensi del **comma 5** – con le **maggiori entrate derivanti dalla *voluntary disclosure***.

Si ricorda che le norme in materia di *voluntary disclosure* introdotte dalla legge n. 186 del 2014 prevedono una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero; essa sostanzialmente trova applicazione anche per quanto riguarda le irregolarità riguardanti attività detenute in Italia. La legge n. 186 del 2014 ha inoltre introdotto il reato di autoriciclaggio.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che al **9 dicembre 2015** risultavano 129.565 istanze trasmesse; il valore delle attività emerse ammonta a 59.578.928.219 euro, per un **gettito stimato intorno ai 3,8 miliardi**.

Nel corso della conversione del decreto-legge n. 191 del 2015 (ILVA) le maggiori entrate per l'anno **2016** derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 153/2015 sono state quantificate in **2.100 milioni** di euro (con una modifica all'articolo 1, **comma 958**, della legge n. 208 del 2015).

Articolo 17
***(Disposizioni in materia di gestione collettiva
del risparmio per favorire il credito alle imprese)***

L'articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE. A tal fine è modificato ed integrato il Testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF).

Si ricorda che la recente normativa nazionale ha inteso ampliare i canali di finanziamento alle imprese alternativi al sistema bancario. In particolare il decreto-legge n. 91 del 2014 ha autorizzato determinati fondi di investimento ad erogare finanziamenti (c.d. "fondi di credito diretto"). La disciplina è stata specificata con un regolamento ministeriale (D.M. n. 30 del 2015) e con il regolamento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015.

Con la norma in esame si chiarisce che i fondi d'investimento italiani possono erogare finanziamenti diretti esclusivamente a soggetti diversi da consumatori. Inoltre viene dettagliata la disciplina relativa ai fondi di investimento istituiti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Il comma 1, lett. a), dell'articolo 17 integra la definizione di OICR (organismo di investimento collettivo del risparmio) contenuta nel TUF (articolo 1, comma 1, lett. k) del D.Lgs. n. 58 del 1998), specificando che l'investimento in **crediti diretti**, a valere sul patrimonio dell'OICR, può riguardare **solo i soggetti diversi dai consumatori**.

Si ricorda che la definizione di OICR è stata modificata ad opera del **D.Lgs. n. 44 del 2014**, il quale ha disciplinato i Fondi di investimento alternativi (FIA), e da ultimo è stata integrata dal D.L. n. 91 del 2014 al fine di **ampliarne le competenze**. Attraverso tale ultima integrazione si consente agli OICR, infatti, di investire in crediti, *inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR*. In tal modo è stata contemplata la possibilità di istituire i cosiddetti "**fondi di credito**", ossia organismi di investimento collettivo del risparmio abilitati non soltanto a investire in finanziamenti concessi da terzi, ma anche a **erogare direttamente crediti** a valere sulle disponibilità raccolte presso gli investitori del fondo. Conseguentemente lo stesso decreto-legge n. 91 del 2014 ha previsto (con una modifica all'articolo 8 del TUF) che gli OICR che investono in crediti partecipano alla **centrale dei rischi** della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. Quest'ultima può prevedere che la

partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari.

Il **D.M. 5 marzo 2015, n. 30** ha stabilito i criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. In particolare è stato precisato che l'attività di concessione di finanziamenti può essere esercitata da parte dei **fondi di investimento alternativi (FIA) chiusi** (articoli 10, comma 1, e 4, comma 1, lettera e), del D.M. n. 30 del 2015). Non è richiesto che tali fondi siano riservati ad investitori qualificati.

Si ricorda che i **fondi di investimento alternativi (FIA)** sono i fondi che non necessitano di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), la quale detta una disciplina armonizzata per taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (*hedge funds*), dei fondi di *private equity*, di *venture capital*, **immobiliari**, di **materie prime**, **infrastrutturali** e altri tipi di fondi **istituzionali**. La direttiva 2011/61/UE (AIFMD - *Alternative Investment Fund Managers Directive*), recepita in Italia con il citato D.Lgs. n. 44 del 2014, è volta a disciplinare non tanto i fondi di investimento alternativi, a causa della grande eterogeneità degli stessi nei diversi Stati, quanto i gestori di questi ultimi (c.d. GEFIA).

Si ricorda, inoltre, che è **aperto** il fondo che garantisce il diritto di rimborso su richiesta dei partecipanti, secondo la frequenza e le modalità previste dallo statuto o dal regolamento. Sono fondi **chiusi** quelli che consentono di sottoscrivere quote solo nel periodo di offerta, che si svolge prima di iniziare l'operatività vera e propria, e le rimborsano di norma solo alla scadenza del fondo. Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, società non quotate).

Il **Regolamento del 19 gennaio 2015 sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia** individua, tra l'altro, norme specifiche, non derogabili, per i FIA (*retail* e riservati) che investono in crediti. La Banca d'Italia definisce la disciplina di carattere prudenziale, non derogabile, applicabile ai fondi di credito, prevedendo in particolare limiti di concentrazione e di leva finanziaria; è inoltre richiesto al gestore, nell'ambito del sistema di gestione dei rischi degli OICR, di definire uno specifico processo di gestione del rischio di credito, che tenga conto dell'esigenza di assicurare una valutazione rigorosa del merito di credito degli affidati e un attento controllo delle posizioni di rischio. La struttura "chiusa" di tali fondi e i presidi prudenziali individuati, coerenti con gli orientamenti internazionali volti a regolare i fenomeni di *shadow banking*, sono funzionali a mitigare i rischi connessi con tale attività di finanziamento (possibile arbitraggio regolamentare rispetto al settore bancario; rischi di trasformazione delle scadenze e di liquidità; rischi di *run*, ossia di corsa degli investitori al ritiro di fondi in caso di turbolenze finanziarie; eccessiva espansione degli attivi tramite ricorso al *leverage*).

Si evidenzia che lo stesso decreto-legge n. 91 del 2014 (articolo 22) ha previsto **ulteriori ipotesi di credito diretto**, autorizzando allo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti sia le **imprese di assicurazione** e la **Sace S.p.A.** che le **società di cartolarizzazione** a specifiche condizioni di legge.

Per quanto riguarda le **imprese di assicurazione**, si prevede che i finanziamenti possono essere concessi **esclusivamente** nei confronti di **imprese** aventi un certo ambito **dimensionale**, ovvero solo nei confronti di **soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese**. Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS deve stabilire condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: i prenditori dei finanziamenti dovranno essere individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto; la banca o l'intermediario finanziario predetto tratterà un interesse economico nell'operazione pari almeno al 5 per cento del finanziamento, trasferibile anche a un'altra banca, fino alla scadenza dell'operazione; il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa dovrà essere adeguato e consentire di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; l'impresa deve essere dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione.

Per quanto riguarda i **finanziamenti concessi dalle società di cartolarizzazione** nei confronti di **soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese**, si prevede che nell'esercizio di tale attività dovranno essere rispettate le seguenti **condizioni**: i prenditori dei finanziamenti devono essere individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo; i titoli emessi in conseguenza devono essere destinati ad **investitori qualificati**; la banca o l'intermediario finanziario devono trattenere un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

Il **comma 1, lett. b)**, dell'articolo 17 inserisce un nuovo capo, dedicato agli **OICR di credito**, nella parte II, titolo III, del TUF sulla gestione collettiva del risparmio, composto di **tre nuovi articoli**.

Il nuovo **articolo 46-bis** del TUF (*Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani*) prevede espressamente che i **FIA italiani** possono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio, (ovvero, **possono erogare crediti**) a favore di soggetti diversi da consumatori. A tali Fondi di investimento alternativi si applicano le norme del TUF, in quanto organismi di investimento collettivo del risparmio, e le relative disposizioni attuative, adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39 del TUF.

I regolamenti adottati ai sensi delle norme richiamate sono i citati provvedimenti della Banca d'Italia (regolamento del 19 gennaio 2015) e del Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 5 marzo 2015, n. 30) che determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani. Tali

provvedimenti contengono disposizioni specifiche cui devono attenersi gli OICR il cui statuto o regolamento prevede la possibilità di investire direttamente in crediti ossia di concedere finanziamenti (il cosiddetto *direct lending*).

Si ricorda, altresì, che il TUF definisce quale **FIA italiano** il **fondo comune di investimento**, la **Sicav** e la **Sicaf che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (AIFMD)**.

La società di investimento a capitale fisso (**Sicaf**) è la società per azioni a **capitale fisso** di nuova istituzione (D.Lgs. n. 91 del 2014). Si tratta di un organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE: è un FIA o gestore di FIA; può gestire direttamente il proprio patrimonio o affidarne la gestione ad un gestore esterno; è disciplinata dalle norme del TUF e del codice civile ed è autorizzata e vigilata dalla Banca d'Italia.

Mentre la Sicaf può essere solo FIA, la **Sicav** (società di investimento a **capitale variabile**) può assumere la forma di FIA oppure quella tradizionale, rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva UCITS. Le Sicav sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

Il nuovo **articolo 46-ter (Erogazione diretta di crediti di FIA UE in Italia)** del TUF disciplina la **concessione diretta di crediti in Italia da parte di FIA UE**, stabilendo procedure e requisiti equivalenti a quelli previsti per gli operatori nazionali.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, il FIA UE:

- deve essere **autorizzato** dall'autorità competente dello Stato membro d'origine **a investire in crediti**, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, **nel Paese di origine** (lettera *a*));
- deve avere una **forma chiusa** e il suo **schema di funzionamento**, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, **deve essere analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti** (lettera *b*));
- le norme del Paese d'origine del FIA UE in materia di **contenimento e di frazionamento del rischio**, inclusi i limiti di leva finanziaria, devono essere **equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani** che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne assicuri l'osservanza (lettera *c*)).

I gestori di FIA UE che intendono investire in crediti in Italia dovranno, quindi, **comunicarlo preventivamente alla Banca d'Italia (comma 2)** e

non potranno iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione: entro tali termini la Banca d'Italia può vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia nei termini dalle stesse stabiliti (articolo 8, comma 1, del TUF).

La **Banca d'Italia** deve prevedere le **disposizioni attuative (comma 5)** e può prevedere la partecipazione dei FIA UE alla **centrale dei rischi**, anche per il tramite di banche e intermediari (**comma 3**). Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dall'articolo in esame (**comma 4**).

Il nuovo **articolo 46-quater (Altre disposizioni applicabili)** del TUF prevede che **all'attività di concessione di crediti in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE si applicano la normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e la relativa disciplina sanzionatoria previste dal TUB** per le banche e gli intermediari finanziari, con esclusione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (art. 128-*bis* del TUB). Ciò non comporta l'obbligo di iscrizione dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, in quanto soggetti già autorizzati e vigilati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM). Al rispetto degli obblighi di trasparenza citati sono tenuti i gestori del FIA.

Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del TUF. Pertanto la citata normativa sulla trasparenza del TUB non si applica ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari i quali rimangono assoggettati alla disciplina del TUF prevista per i prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione (art. 25-*bis*) ovvero per l'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita (parte IV, titolo II, capo I).

Il **comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge** modifica l'articolo 26, comma 5-*bis*, del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento al fine di specificare che **l'esenzione fiscale sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine** alle imprese erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione e investitori istituzionali esteri, soggetti a forme di vigilanza negli Stati esteri nei quali sono stati istituiti, è **subordinata al rispetto delle norme del TUB** in materia di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, previste per gli omologhi soggetti costituiti in Italia, **al fine di non creare uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali**.

L'esenzione da ritenuta per i finanziamenti a medio/lungo termine alle imprese è stata introdotta dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014. Più in dettaglio, la norma esenta dalla **ritenuta alla fonte** del 26 per cento gli **interessi e altri proventi** derivanti da **finanziamenti a medio e lungo termine** alle **imprese**, erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono costituiti.

La norma (comma 5-*bis* all'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973) mira ad eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, al fine di favorire l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere (tra cui i c.d. **fondi di credito**, che disporrebbero di ampie riserve di liquidità). In sostanza, si è inteso rendere più conveniente per le imprese italiane ottenere finanziamenti dalle banche e dai fondi comuni esteri.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Nell'ambito del **Piano d'azione** per la creazione di un'**Unione dei mercati dei capitali**, il 30 settembre 2015 la Commissione europea ha presentato **due proposte in materia di cartolarizzazione**, e precisamente:

- una **proposta di regolamento** sulla cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) (COM(2015)472);
- una **proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013** relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2015)473).

Scopo dei due regolamenti è **stabilire norme comuni per tutte le cartolarizzazioni**, creare un quadro per prodotti standardizzati e adeguatamente controllati, e contribuire a differenziarli da strumenti finanziari più complessi e rischiosi.

Secondo la Commissione europea, **il volume di cartolarizzazione nell'UE è calato del 46% nel 2014** rispetto al periodo pre-crisi (da 77 miliardi di euro nel 2007 a 36 miliardi di euro nel 2014).

La Commissione stima che se il volume della cartolarizzazione dell'UE raggiungesse la media pre-crisi genererebbe **finanziamenti supplementari** per un valore compreso tra i **100 e i 150 miliardi di euro**.

La **prima proposta** consta di due parti principali: una dedicata alle norme che si applicano a tutte le cartolarizzazioni, la seconda dedicata solo alla cartolarizzazione STS. In particolare, essa prevede:

- **obblighi di due diligence** a carico degli investitori, allo scopo di valutare i rischi insiti nella loro esposizione verso la cartolarizzazione e di stabilire se essa sia consona alle loro esigenze;
- **mantenimento del rischio**: il cedente, promotore o prestatore originario deve mantenere una congrua parte di rischio;
- cedenti, promotori e prestatori originari dovrebbero **mettere le informazioni a disposizione agli investitori**, a titolo gratuito e mediante **moduli standardizzati**, su un sito web che risponda a determinati criteri in termini, ad esempio, di **controllo della qualità dei dati** e continuità operativa;
- gli Stati membri devono designare l'autorità competente a cui sono attribuiti i poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione.

La seconda proposta mira ad **adeguare i requisiti patrimoniali** previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 per gli enti cedenti, promotori o che investono nelle cartolarizzazioni, alle **caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS** e ovviare alle carenze del quadro messe in luce dalla crisi finanziaria, vale a dire: il ricorso meccanico ai *rating* esterni; **fattori di ponderazione del rischio eccessivamente bassi** per i segmenti di cartolarizzazione con *rating* elevato e, viceversa, **fattori di ponderazione del rischio eccessivamente elevati** per i segmenti di cartolarizzazione con *rating* basso.

A tal fine, si propone di:

- adattare i requisiti patrimoniali al quadro stabilito dal **Comitato di Basilea** nel dicembre 2014 (cd. quadro di Basilea riveduto);

Ai sensi del quadro di Basilea riveduto, gli enti possono calcolare i requisiti patrimoniali per le loro posizioni verso la cartolarizzazione secondo un ordine unico di priorità che vede al primo posto il metodo basato sui rating interni. Se l'ente non può utilizzare tale metodo deve utilizzarne uno basato sui rating esterni, purché la valutazione del merito di credito dell'esposizione sia conforme a una serie di requisiti operativi. Se l'ente non può utilizzare il metodo basato sui rating esterni, perché si trova in una giurisdizione che non ne consente l'uso o perché non dispone delle informazioni necessarie per utilizzare questo metodo, ne utilizzerà uno standardizzato basato su una formula fornita dalle autorità di vigilanza.

- ricalibrare i requisiti relativi alle cartolarizzazioni STS, in linea con le **raccomandazioni dell'Autorità bancaria europea**.

Il 7 luglio 2015 l'Autorità bancaria europea ("ABE") ha pubblicato una relazione sulle cartolarizzazioni ammissibili, in cui raccomandava di ridurre i requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni STS a un livello prudente rispetto a quelli indicati nel quadro di Basilea riveduto. In particolare, essa prevede un fattore minimo di ponderazione del rischio più basso del 10% per le posizioni *senior*.

Sulle due proposte (che seguono entrambe la **procedura legislativa ordinaria**, già procedura di codecisione), il **Consiglio ECOFIN** dell'8 dicembre 2015 ha già raggiunto un **orientamento generale**. L'esame da parte del Parlamento europeo non è ancora stato calendarizzato.

Articolo 17-bis ***(Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)***

L'**articolo 17-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica la norma del TUB (articolo 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993) che assegna al CICR (comitato interministeriale per il credito e il risparmio) il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, al fine di vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi (**anatocismo**).

In primo luogo **si chiarisce che la periodicità nel conteggio degli interessi non può essere inferiore ad un anno**: gli interessi sono conteggiati **il 31 dicembre di ciascun anno** e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Tale norma si applica non solo nei rapporti di conto corrente, ma anche in quelli relativi al conto di pagamento (nuova **lettera a)** del comma 2, articolo 120 del TUB).

La norma, in sostanza, dispone il **divieto della capitalizzazione infrannuale degli interessi**, in armonia con quanto previsto dalla **proposta** di delibera CICR avanzata dalla Banca d'Italia e con quanto statuito dalla giurisprudenza.

In secondo luogo (nuova **lettera b)** del comma 2, articolo 120 del TUB) si prevede che gli **interessi debitori maturati** (in luogo della attuale previsione che fa riferimento, incongruamente, agli interessi "periodicamente capitalizzati"), **compresi** quelli relativi a **finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora**, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Gli **interessi di mora** sono quelli dovuti a causa dell'inadempimento dell'obbligazione (mancato o ritardato pagamento). L'articolo 1224 del codice civile stabilisce che nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Il saggio degli interessi legali è definito annualmente con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: a decorrere dal 1° gennaio 2016 è fissato allo 0,2 per cento.

Tale previsione corregge la disposizione vigente che da una parte sembra ammettere la capitalizzazione («gli interessi periodicamente capitalizzati...») e, dall'altra, stabilisce che gli interessi non producono interessi ulteriori (laddove l'effetto della capitalizzazione sarebbe proprio quello di passare a sorte capitale e, dunque, produrre interessi).

La norma fa riferimento anche ai **finanziamenti a valere su carte di credito**. Si tratta delle carte di credito di tipo *revolving*, che consentono di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, rimborsabili ratealmente **con l'addebito di interessi**. Le carte di credito a saldo, con le quali l'utilizzatore paga le spese effettuate con la carta in un'unica soluzione con addebito mensile, non prevedono il pagamento di interessi. Esistono, infine, carte di credito a opzione, che possono essere utilizzate in modalità a saldo o revolving.

Inoltre si prevede che **per le aperture di credito** regolate in conto corrente e in conto di pagamento e **per gli sconfinamenti**, sia per assenza di fido sia per superamento del fido contratto:

- 1) gli **interessi debitori** sono **conteggiati al 31 dicembre** e divengono **esigibili il 1° marzo** dell'anno successivo; in tal modo si consente al debitore di avere a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi, senza risultare inadempiente. **In caso di chiusura definitiva** del rapporto gli interessi sono **immediatamente esigibili**;
- 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui diventano esigibili (il 1° marzo dell'anno successivo ovvero in caso di chiusura del contratto). In tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. Pertanto qualora il cliente abbia autorizzato il pagamento degli interessi divenuti esigibili mediante addebito sul conto ed esso sia incapiente, la somma dovuta, considerata sorte capitale, riprenderà a produrre interessi mediante una contabilizzazione separata.

Anche questa previsione ricalca la citata proposta di delibera CICR avanzata dalla Banca d'Italia (articolo 4, comma 4). Al riguardo la relazione allegata afferma che si tratta di un accorgimento per agevolare l'estinzione del debito da interessi: non potendo, pena la violazione del divieto di capitalizzazione, estinguere il debito con addebito sul conto (se incapiente), il debitore dovrebbe provvedere al pagamento o in contanti o con bonifico da altra banca. Al fine di evitare questa soluzione potenzialmente difficoltosa (il cliente potrebbe non avere a disposizione il denaro) e costosa (se il cliente deve aprire un conto presso altro intermediario), si consentirebbe che, se previsto nel contratto, le rimesse (ad es. un bonifico) "in entrata" sul conto (affidato) del cliente debitore siano direttamente "stornate" dalla banca e impiegate per estinguere il debito da interessi.

L'anatocismo è **il meccanismo di capitalizzazione degli interessi**: alla loro scadenza vengono inglobati nel capitale, con la conseguenza che anche su di essi possono essere calcolati ulteriori interessi.

L'**articolo 1283 del codice civile** disciplina l'anatocismo in via generale, prevedendo che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di

convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Il **Testo unico bancario** (D.Lgs. n. 385 del 1993 – TUB) disciplina l'anatocismo per i profili bancari, demandando ad una deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) le disposizioni attuative. In particolare, il D.Lgs. n. 342 del 1999, nell'introdurre il comma 2 dell'articolo 120, aveva previsto che il CICR regolasse “modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. In attuazione di questa norma, il **CICR con la delibera del 9 febbraio 2000** aveva provveduto a disciplinare la materia, stabilendo che: i) nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; ii) in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto previsto in linea generale dal citato articolo 1283 del codice civile (la deroga riguardava conto corrente, finanziamenti con piano di rimborso rateale e operazioni di raccolta).

Il **comma 629 della legge n. 147 del 2013** (legge di stabilità 2014) ha introdotto una modifica all'articolo 120 del TUB: il CICR, nello stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, deve prevedere che **gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori**, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno **calcolati esclusivamente sulla quota capitale**. Rimane fermo che nelle operazioni in conto corrente nei confronti della clientela deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. La norma sembra volta ad scongiurare la produzione degli **interessi composti**.

La **Banca d'Italia** il 24 agosto 2015 ha posto in consultazione una **proposta di delibera** del CICR in attuazione dell'articolo 120, secondo comma, del TUB. Si prevede che gli interessi moratori siano regolati dal codice civile. Per quanto riguarda le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti, si prevede il divieto di anatocismo sugli interessi corrispettivi. Con riferimento ai rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e ai finanziamenti a valere su carte di credito si prevede che gli **interessi siano contabilizzati su base almeno annuale e separatamente dal capitale (contabilizzazione separata degli interessi)**. Al riguardo la relazione della Banca d'Italia afferma che questa disposizione da un lato impone una maggiore trasparenza del tasso di interesse praticato, vietando la periodicità di computo infrannuale e, dall'altro, consente di dare attuazione al divieto di capitalizzazione tramite l'esistenza di due distinte "poste", ciascuna contraddistinta da un regime proprio: quanto contabilizzato sub specie di interessi rimarrà improduttivo di ulteriori frutti, mentre le somme iscritte a capitale continueranno a

produrre frutti. Si prevede inoltre che gli interessi, attivi e passivi, divengano esigibili trascorso un termine di sessanta giorni (eventualmente modificabile in favore del cliente).

Si evidenzia che l'articolo 31 del D.L. n. 91 del 2014 (norma soppressa nel corso della conversione del decreto) aveva modificato l'articolo 120, comma 2, del TUB, reintroducendo, in sostanza la capitalizzazione degli interessi con periodicità almeno annuale. La relazione governativa affermava, in proposito, che la disposizione come novellata dalla legge di stabilità 2014 avrebbe posto problemi interpretativi che avrebbero creato incertezze tra gli operatori, tali da consigliare la modifica della disposizione in esame, riproponendo (con alcune modifiche) l'impianto della disposizione vigente fino al 2013. Tuttavia tale modifica è stata soppressa dalla legge di conversione del decreto.

Sul fronte giurisprudenziale, si segnala che, dopo l'intervento sull'articolo 120 del TUB da parte della legge di stabilità 2014, alcuni Tribunali hanno affermato che attualmente l'anatocismo bancario risulterebbe del tutto eliminato dal citato articolo 120, indipendentemente quindi dall'emanazione della disciplina secondaria da parte del CICR (Tribunale di Milano: ordinanze 25 marzo 2015, 3 aprile 2015, 5 agosto 2015; Corte d'Appello di Genova: sentenza dell'11 marzo 2014). Dall'altro lato, altri giudici ritengono che la norma non possa essere considerata operativa prima della delibera del CICR (Tribunale di Torino: ordinanza 17 luglio 2015).

La Commissione Finanze della Camera il 25 novembre 2015 ha approvato due **risoluzioni** in tema di anatocismo, con le quali si impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, affinché la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio citata in premessa sia quanto prima resa operativa (risoluzione **n. 8-00154 Pelillo**) e ad assumere ogni utile iniziativa di competenza affinché sia confermata un'interpretazione che impedisca qualunque forma di anatocismo su rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito, ferma restando la possibilità che nelle aperture di credito in conto corrente e nei rapporti a esse assimilabili la banca e il cliente pattuiscano, con accordo espresso, che il pagamento degli interessi maturati e divenuti esigibili possa avvenire utilizzando il fido e quindi, se del caso, con un incremento dello scoperto in essere (risoluzione **n. 8-0155 Paglia**).

Articolo 17-ter **(Assegni bancari)**

L'articolo 17-ter, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di **assegni bancari**.

Le disposizioni introdotte consentono che il **rifiuto di pagamento** di un assegno possa essere **constatato con dichiarazione della Banca d'Italia**, richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti, **per tutte le tipologie di assegni bancari** e non soltanto, come attualmente previsto dalla legge, per il solo assegno elettronico.

Più in dettaglio, con le disposizioni in esame viene sostituito l'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

La **lettera b)** del richiamato **comma 7** ha apportato una serie di modifiche alla **disciplina degli assegni contenuta nel Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736**, complessivamente volte a consentirne la circolazione e il pagamento anche **in forma elettronica**. In particolare, il richiamato **n. 2 della lettera b)** ha modificato le **condizioni** (mediante novella del comma 1, n. 3) dell'articolo 45 del R.D. 1736/1933) per **l'esercizio del diritto di regresso** per assegni non pagati, al fine di recepire le modalità di circolazione elettronica dei titoli.

La disciplina vigente prevede che il **rifiuto del pagamento** possa essere **constatato**, oltre che con atto autentico (**protesto**) o con dichiarazione scritta del trattario sull'assegno bancario, **anche con dichiarazione della Banca d'Italia**, in qualità di gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, la quale attesti che **l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato**.

Con le modifiche in esame, si espunge dall'articolo 45, comma primo, n. 3 (modificato dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70) il riferimento all'assegno elettronico; di conseguenza, **il rifiuto del pagamento** può essere **constatato**, oltre che con atto autentico (**protesto**) o con dichiarazione scritta del trattario sull'assegno bancario, **anche con dichiarazione della Banca d'Italia** richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti.

In tal modo, la dichiarazione della Banca d'Italia potrà essere utilizzata per constatare il rifiuto del pagamento di tutti gli assegni, non solo di quelli elettronici.

In ordine alla formulazione della norma, si segnala che il termine "banchiere" non trova attualmente riscontro nella vigente normativa in materia bancaria e creditizia; sembrerebbe pertanto più opportuno fare riferimento a soggetti quali le banche o gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario.

Articolo 17-quater
(Conto corrente di Tesoreria relativo alla
gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti)

L'**articolo 17-quater**, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di **remunerazione del conto corrente di Tesoreria relativo alla Cassa Depositi e Prestiti**.

In particolare viene modificato l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, inserendovi un **nuovo comma 3-bis**, il quale dispone che con **decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze** venga adeguato il **tasso di remunerazione** del conto corrente di Tesoreria centrale, denominato "CDP S.p.A. – gestione separata", al fine di **allinearlo ai livelli di mercato**, in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano.

Si rammenta che le **operazioni compiute** da CDP **attraverso l'utilizzo** dei **fondi della raccolta postale** e degli altri fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie assistite dalla garanzia dello Stato **sono in cd. gestione separata** ai fini contabili ed organizzativi, uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico e sottoposta i poteri di indirizzo del Ministero dell'economia e finanze, che interviene a tal fine con propri decreti di natura non regolamentare. Il MEF, in particolare, per l'attività della gestione separata, determina i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti e dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistite dalla garanzia dello Stato; i criteri di definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi; le norme su trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche. I predetti criteri sono stati fissati nel Decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 ottobre 2004. Al MEF spetta altresì di determinare i criteri generali per la individuazione delle operazioni compiute da CDP e promosse dai soggetti pubblici con l'utilizzo delle risorse della gestione separata (articolo 5, comma 11, lettere da a) ad e) del D.L. n. 269).

Le **disponibilità liquide della CDP S.p.A.** sono depositate nel **conto corrente fruttifero n. 29814**, denominato "Cassa depositi e prestiti SPA – **Gestione Separata**", aperto presso la **Tesoreria** centrale dello Stato. Le disponibilità liquide di Tesoreria registrate alla fine dell'anno finanziario rappresentano quella parte di **risorse in gestione separata che la Cassa depositi non impiega per le sue finalità istituzionali**.

Al 31 dicembre 2014 il saldo del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, su cui è depositata la raccolta di CDP della Gestione Separata, si è attestato a quota **146,8 miliardi** di euro, in crescita rispetto al dato di fine 2013 (pari a 132,9 miliardi di euro), anche grazie al positivo contributo della raccolta postale netta.

Nella Relazione al Parlamento sull'attività di CDP nel 2014 tale crescita è attribuita principalmente agli effetti: (i) del positivo contributo della raccolta postale netta CDP, (ii) del progressivo accentramento della tesoreria delle società controllate da CDP, (iii) delle nuove emissioni *Euro Medium Term Notes* (EMTN), (iv) delle operazioni di razionalizzazione del portafoglio partecipativo (v) della vendita di parte di titoli di Stato precedentemente acquistati.

Sulle giacenze il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla CDP S.p.A. un **interesse semestrale a un tasso variabile** pari alla **media aritmetica semplice** tra il rendimento lordo dei Buoni ordinari del Tesoro a sei mesi e l'andamento dell'indice mensile Rendistato.

Nel corso del 2014 si è assistito ad una modifica della remunerazione delle giacenze sul conto corrente di Tesoreria per effetto del D.M. 28 maggio 2014 (emanato in attuazione dell'articolo 12, comma 1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014). In particolare, fermi restando i parametri di riferimento di detta remunerazione (tasso medio dei BOT e quello dell'indice Rendistato), è stato previsto un diverso periodo di rilevazione degli stessi, non più riferito al semestre precedente ma corrispondente al "semestre di validità della remunerazione".

Nell'ultima Relazione presentata alle Camere, sui risultati conseguiti nel 2014, CDP evidenzia che in un contesto di mercato contraddistinto dalla significativa riduzione dei tassi di interesse, si è verificata una "discesa del rendimento del conto corrente di Tesoreria a livelli minimi storici, anche per effetto delle novità introdotte dal D.M. 28 maggio 2014 sulla revisione delle modalità di calcolo della remunerazione delle giacenze".

Si consideri al riguardo che legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, articolo 1, comma 390) stabilisce che i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato non siano produttivi di interessi, ad eccezione di quelli individuati nell'allegato 9 della medesima legge, tra i quali, appunto, il conto di tesoreria n. 29814 Cassa depositi e prestiti - Gestione separata, nonché i conti correnti di tesoreria Poste Italiane spa – Bancoposta (conti correnti e soggetti privati).

Dunque tali conti sono produttivi degli interessi a carico del bilancio statale sulla base delle disposizioni che li regolano (per CDP, il D.M. 28 maggio 2014).

La norma contenuta nella legge di stabilità 2015 fa seguito alle decisioni del **Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea del 5 giugno 2014**, in conseguenza delle quali la remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche presso le banche centrali nazionali (Banca d'Italia) è diventata negativa.

Tale decisione ha altresì determinato il **trasferimento da Banca d'Italia a CDP della gestione del Fondo ammortamento titoli di Stato** (articolo 1, comma 387 della legge di stabilità n. 190/2014). In data 30 dicembre 2014 è stata sottoscritta una convenzione tra CDP ed il MEF per la gestione del Fondo ammortamento titoli di Stato (Secondo la Relazione semestrale CDP 2015 (pag. 94 e ss.), alla data del 30 giugno 2015, le giacenze del Fondo ammontavano a circa 2,6 miliardi di euro.). La **relativa liquidità** riversata sul conto di gestione è **interamente impiegata in pronti conto termine e in acquisto di titoli di Stato a brevissimo termine**.

Si ricorda che la disciplina del Fondo ammortamento è contenuta Capo III del Titolo I (artt. 44-52) del **D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396** “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico*” (Testo A).

Articolo 17-quinquies **(Strumenti bancari di pagamento)**

L'articolo 17-quinquies, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, reca una norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni del Codice della strada in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta. Si chiarisce che i predetti pagamenti, effettuati ai sensi delle norme del Codice stesso, ove effettuati con mezzi diversi dal contante o dal conto corrente postale, abbiano **effetto liberatorio dal pagamento se **l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza** del pagamento.**

Le norme oggetto di interpretazione autentica, nel dettaglio, sono quelle **dell'articolo 202, comma 1, primo e secondo periodo, del D.Lgs. n. 285 del 1992.**

Le richiamate norme si riferiscono al **pagamento in misura ridotta** delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo codice: ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, al trasgressore che paga la sanzione entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione si consente di versare una **somma pari al minimo fissato dalle singole norme**. Per chi paga entro **cinque giorni** dalla contestazione o dalla notificazione della violazione è prevista un'ulteriore **riduzione del 30 per cento** (con pagamento, dunque, del settanta per cento del minimo edittale).

La riduzione non si applica alle violazioni del codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ai sensi del comma 2, il pagamento di dette somme in misura ridotta può avvenire - presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore; a mezzo di versamento in conto corrente postale, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario; mediante strumenti di pagamento elettronico. A tal fine, nel verbale devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

Si chiarisce che i predetti pagamenti, effettuati ai sensi delle norme del codice stesso con mezzi diversi dal contante o dal conto corrente postale, abbiano **effetto liberatorio se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza.**

In sostanza, la norma in esame consente di liberare il debitore che paga tempestivamente la sanzione agevolata (cinque o sessanta giorni) anche nel caso in cui utilizzi uno strumento di pagamento (bonifico in conto corrente

o altro pagamento elettronico) per il quale vi siano specifici tempi tecnici di accredito in favore dell'Amministrazione. In tal modo si equipara l'effetto liberatorio del pagamento in contante o a mezzo di versamento postale a quello degli altri tipi di pagamento previsti *ex lege*.